



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 1.6.2023
COM(2023) 269 final

2023/0163 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativo all'Agenzia europea per la sicurezza marittima e che abroga il regolamento
(CE) n. 1406/2002**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2023) 147 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Le fondamenta della politica europea in materia di sicurezza marittima sono state poste all'inizio degli anni '90, a seguito degli incidenti delle petroliere Aegean Sea (1992) e Braer (1993). L'incremento del commercio internazionale e il consolidamento del mercato interno dell'UE hanno determinato un aumento delle attività di trasporto marittimo in Europa e nelle acque che la circondano. Allo stesso tempo, si è preso atto dei rischi associati a tali attività, sottolineando la necessità di un'azione europea più incisiva in materia di sicurezza marittima. Le norme relative al controllo da parte dello Stato di approdo e alle imprese di classificazione (organismi riconosciuti) erano già state introdotte negli anni '90. Le iniziative intraprese a livello dell'UE in questo settore hanno subito un'accelerazione significativa a seguito degli incidenti delle petroliere Erika (1999) e Prestige (2002). Provocando danni dai costi estremamente elevati all'ambiente e ai settori della pesca e del turismo, tali incidenti hanno messo in luce la necessità di migliorare il quadro giuridico dell'UE in materia di sicurezza marittima e di adottare misure concrete volte a prevenire e contrastare l'inquinamento. L'incidente della petroliera *Erika* ha portato alla formulazione delle proposte del pacchetto sulla sicurezza marittima *Erika I* (COM(2000) 142) ed *Erika II* (COM(2000) 802). Tali proposte comprendevano rispettivamente una serie di misure a breve termine e una serie di azioni più complesse e a lungo termine finalizzate a rafforzare la politica europea in materia di sicurezza marittima.

In particolare, *Erika II* prevedeva l'istituzione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) ("l'Agenzia") per fornire ausilio alla Commissione e agli Stati membri dell'UE nell'applicazione e nel controllo della normativa dell'UE nel settore della sicurezza marittima, nonché nella valutazione della sua efficacia. L'EMSA è stata poi istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002, del 27 giugno 2002, al fine di assicurare "un livello elevato, efficace ed uniforme di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi nella Comunità".

In seguito all'adozione del regolamento istitutivo, le modifiche successive hanno progressivamente ampliato gli obiettivi e i compiti dell'Agenzia onde adeguare le sue attività all'evoluzione della politica marittima dell'UE. Il regolamento (CE) n. 1406/2002 è stato modificato cinque volte dal 2002, principalmente in ragione di modifiche della normativa marittima dell'UE.

Nel 2017 l'EMSA è stata oggetto di una valutazione esterna la quale ha concluso che, sebbene i suoi obiettivi, le sue attività e i suoi risultati siano adeguati, potrebbe essere necessario modificarne il mandato per adattarlo all'evoluzione della normativa, del settore e delle priorità politiche emergenti.

Il Green Deal europeo annunciato nel dicembre 2019 ha inoltre evidenziato la necessità di accelerare la transizione verso un'economia a inquinamento zero e climaticamente neutra, anche attraverso il passaggio a una mobilità sostenibile con uno spostamento significativo verso combustibili più puliti e un settore del trasporto marittimo più sostenibile. Questa nuova strategia si basava sulle norme introdotte nel 2012 sul tenore di zolfo dei combustibili per uso

marittimo¹ e sul monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di CO₂ nel 2015². A tal fine, nel dicembre 2020 la Commissione ha adottato la strategia per una mobilità sostenibile e intelligente che prevedeva la revisione del regolamento istitutivo dell'EMSA ("azione 77" del piano d'azione che accompagna la strategia³).

Il mandato dell'Agenzia deve essere rivisto per i motivi seguenti: 1) non rispecchia in modo adeguato l'attuale portata delle attività dell'EMSA a causa dell'evolversi delle esigenze del settore marittimo e del nuovo quadro normativo dell'UE in materia, 2) le disposizioni amministrative e finanziarie del mandato non tengono conto del più recente quadro normativo dell'UE sulla governance delle agenzie e 3) l'Agenzia si trova a far fronte a risorse limitate per svolgere i compiti attuali e nuovi e le attività derivanti dalle esigenze del settore, come la transizione verde, o dagli sviluppi legislativi, come il nuovo pacchetto sulla sicurezza marittima.

La proposta di revisione del mandato dell'EMSA intende: 1) fissare e rispecchiare maggiormente i compiti e gli obiettivi attuali dell'Agenzia nel suo regolamento istitutivo, affinché abbia l'obbligo giuridico di realizzarli e sostenere gli Stati membri e la Commissione prestando la necessaria assistenza tecnica, operativa e scientifica per garantire la sicurezza e la protezione marittime e la transizione verde e digitale del settore, 2) garantire che il regolamento istitutivo dell'EMSA sia adeguato alle esigenze future, accordando una flessibilità sufficiente per integrare nuovi compiti che rispondano alle esigenze in continua evoluzione del settore marittimo e 3) garantire che l'Agenzia disponga di risorse umane e finanziarie adeguate per svolgere il suo ruolo.

Dal 2002, anno di adozione del regolamento istitutivo originario, sono stati diversi gli sviluppi intervenuti nel settore marittimo. Di conseguenza, il regolamento istitutivo dell'Agenzia è stato modificato cinque volte, con la modifica del 2013 che ha operato una distinzione tra compiti fondamentali e compiti accessori divenuta obsoleta. Inoltre, anche le norme sulla governance amministrativa e finanziaria delle agenzie dell'UE sono state modificate dopo l'ultima modifica sostanziale dell'atto istitutivo dell'Agenzia nel 2013. Questa struttura obsoleta del mandato, a cui si associa la necessità di integrare e rispecchiare i nuovi compiti dell'EMSA nei settori della sicurezza marittima, della sostenibilità, della decarbonizzazione, della protezione e della cibersicurezza, della sorveglianza e dell'assistenza nella gestione delle crisi, richiede un nuovo regolamento EMSA che sostituisca il suo regolamento istitutivo.

Un nuovo regolamento contribuirà inoltre a chiarire la struttura dell'atto giuridico (ad esempio eliminando la distinzione tra compiti fondamentali e accessori e introducendo nuovi compiti in ciascuna linea d'intervento dell'Agenzia). Ne consegue che il nuovo regolamento manterrà immutati i compiti già previsti nel mandato precedente dell'Agenzia, tenendo nel contempo

¹ Direttiva 2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo, già sostituita dalla direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi.

² Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE.

³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro (COM(2020) 789 final).

conto dei compiti nuovi e aggiornando le disposizioni amministrative e finanziarie, allineandole al nuovo quadro.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Il regolamento impone all'EMSA di assistere gli Stati membri e la Commissione sul piano tecnico e operativo in un'ampia gamma di attività derivanti da vari atti della legislazione marittima.

Per quanto riguarda la sicurezza marittima, il regolamento riflette l'assistenza fornita dall'EMSA alla Commissione e agli Stati membri nell'attuazione della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera, della direttiva 2009/16/CE relativa al controllo da parte dello Stato di approdo e della direttiva 2009/18/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo. La revisione tiene conto delle nuove proposte della Commissione di modificare queste tre direttive. Il regolamento è inoltre collegato alla normativa dell'UE in materia di sicurezza e registrazione delle navi da passeggeri, segnatamente la direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri e la direttiva 98/41/CE del Consiglio relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità. È opportuno che l'Agenzia continui a realizzare banche dati e strumenti pertinenti a sostegno dell'attuazione di tali direttive e a contribuire attivamente alla sicurezza generale delle navi da passeggeri. Il regolamento propone inoltre di proseguire l'assistenza dell'Agenzia nell'attuazione delle norme sugli "organismi riconosciuti" di cui al regolamento (CE) n. 391/2009 relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi, della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo e della direttiva (UE) 2022/993 concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.

Per quanto riguarda la sostenibilità, è opportuno che l'Agenzia continui ad ampliare la sua assistenza per l'attuazione delle nuove norme proposte in materia di inquinamento provocato dalle navi⁴ e per l'introduzione di sanzioni per violazioni, continuando nel contempo a sostenere l'attuazione della complementare direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi. La proposta prevede inoltre che l'Agenzia continui a sostenere la direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) e la direttiva (UE) 2016/802 relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi. La proposta rispecchia infine gli attuali lavori dell'Agenzia a sostegno dell'attuazione del regolamento (UE) n. 1257/2013 relativo al riciclaggio delle navi.

Per quanto riguarda la decarbonizzazione del trasporto marittimo, si prevede che l'Agenzia sostenga la Commissione e gli Stati membri nell'attuazione delle nuove norme sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nei trasporti marittimi e di quelle derivanti dall'estensione del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE ai trasporti marittimi⁵. Tali attività si andranno ad aggiungere ai servizi già prestati dall'Agenzia e questa continuerà a essere tenuta a fornire sostegno alla Commissione e agli Stati membri in

⁴ Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11).

⁵ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

relazione all'attuazione del regolamento (UE) 2015/757 concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo.

Per quanto riguarda la sicurezza, il regolamento propone di proseguire l'assistenza che l'Agenzia offre alla Commissione per l'attuazione del regolamento (CE) n. 725/2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali.

In fatto di monitoraggio e sorveglianza del posizionamento delle navi in mare, la proposta è coerente con i compiti che l'Agenzia già svolge nell'attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione.

La proposta è infine coerente con i compiti assegnati alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2019/1239 che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea (EMSWe), imponendo all'Agenzia di continuare ad assistere la Commissione in tali compiti.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta sostiene l'attuazione delle priorità strategiche e politiche dell'Unione, quali figurano nel Green Deal europeo, nella strategia per una mobilità sostenibile e intelligente e nel pacchetto "Pronti per il 55 %". È inoltre in linea con le recenti azioni annunciate nel settore della sicurezza marittima e con la nuova comunicazione della Commissione europea e dell'alto rappresentante su una strategia rafforzata per la sicurezza marittima dell'UE volta a garantire un uso pacifico dei mari e a salvaguardare il settore marittimo da nuove minacce⁶.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Il titolo VI (articoli da 90 a 100) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce la prerogativa dell'UE di adottare disposizioni per la politica comune dei trasporti e pertanto l'UE ha il diritto di agire a norma del trattato istituendo l'Agenzia europea per la sicurezza marittima. A norma dell'articolo 100, paragrafo 2, TFUE, il legislatore dell'Unione può stabilire le opportune disposizioni per la navigazione marittima. L'articolo 91, paragrafo 1, lettera a), TFUE stabilisce che l'Unione ha competenza nel settore dei trasporti per stabilire norme comuni applicabili ai trasporti internazionali. Alla luce di quanto precede, il regolamento proposto si fonderebbe sull'articolo 100, paragrafo 2, TFUE, che ha costituito la base giuridica del regolamento (CE) n. 1406/2002.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Il principio di sussidiarietà è pienamente rispettato dato che è necessario un intervento dell'UE al fine di aiutare gli Stati membri e la Commissione a raggiungere il livello richiesto di sicurezza marittima, protezione marittima e protezione dell'ambiente marino all'interno dell'UE.

⁶ Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio sull'aggiornamento della strategia per la sicurezza marittima dell'UE e del relativo piano d'azione "Una strategia rafforzata per la sicurezza marittima dell'UE per far fronte all'evoluzione delle minacce marittime" (JOIN(2023) 8 final).

Inoltre l'efficacia delle attività dell'Agenzia è stata riconosciuta sin dalla sua istituzione nel 2002 e si prende atto della necessità di istituire un'agenzia decentrata dell'UE che assista la Commissione e gli Stati membri nelle aree di intervento pertinenti, poiché senza l'EMSA molti dei compiti derivanti dalla normativa dell'UE nel settore marittimo non potrebbero essere svolti con lo stesso livello di qualità o sussiste il rischio di una duplicazione degli sforzi tra gli Stati membri.

- **Proporzionalità**

La proposta è proporzionata in quanto rappresenta l'unico modo per apportare le modifiche necessarie al mandato dell'Agenzia.

L'intervento a livello dell'UE non intende sostituire le azioni o le autorità nazionali né metterne in discussione la pertinenza. La proposta non prevede nuovi compiti per l'Agenzia, ad eccezione di quelli che ha già svolto negli anni precedenti per assistere la Commissione e gli Stati membri nell'attuazione dei settori di intervento pertinenti, e dei nuovi compiti derivanti dal pacchetto "Pronti per il 55 %" e dal pacchetto marittimo. La proposta intende pertanto rispecchiare maggiormente, sul piano giuridico, la situazione attuale.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Dato che l'obiettivo della presente proposta è sostituire un regolamento esistente, un regolamento è considerato lo strumento più appropriato.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Il mandato dell'EMSA è stato sottoposto a due valutazioni esterne, rispettivamente nel 2008 e nel 2017. La prima ha fornito una valutazione complessivamente positiva dell'Agenzia, concludendo che la stessa aveva "colmato una lacuna nel settore della sicurezza marittima nell'Unione europea"⁷. Essa presentava una serie di 11 raccomandazioni, che dalla valutazione del 2017 risultano essere pienamente attuate. Quest'ultima, incentrata sul periodo 2013-2016, ha riconfermato la valutazione complessivamente positiva dell'Agenzia emersa dallo studio precedente, concludendo che l'EMSA ha contribuito in modo determinante a "un ambiente marittimo più sicuro e protetto, nonché a una maggiore capacità degli Stati membri di prevenire e contrastare l'inquinamento marino"⁸.

Nonostante tali valutazioni complessivamente positive, la valutazione del 2017 ha evidenziato che, in futuro, sarebbe probabilmente necessario un mandato rafforzato che consentisse all'EMSA di sostenere maggiormente la Commissione e gli Stati membri e, indirettamente, l'industria marittima. Nel complesso, la valutazione del 2017 ha concluso che "la cessazione o

⁷ COWI, Valutazione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, aprile 2008, pag. 60 pdf (solo in EN).

⁸ *Ramboll Management Consulting*, "Valutazione sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce l'EMSA", maggio 2017, pag. 156 (solo in EN), <http://www.emsa.europa.eu/publications/item/3092-emsa-guidance-on-the-inventory-of-hazardous-materials-3092.html>.

la riduzione del mandato dell'EMSA avrebbe un sostanziale impatto negativo sulla sicurezza e sulla protezione marittime in Europa"⁹.

Nel 2017 è stata inoltre effettuata una valutazione specifica dell'efficacia e dell'efficienza in termini di costi dei servizi di intervento contro l'inquinamento da idrocarburi dell'EMSA¹⁰. Quest'ultima ha constatato che l'EMSA ha adempiuto in modo adeguato al proprio mandato di fornire assistenza e sostegno operativi contro l'inquinamento da idrocarburi. Nello specifico, le attività dell'Agenzia a tale riguardo sono risultate efficaci sotto il profilo dei costi se paragonate alle conseguenze economiche che deriverebbero dalla scarsa capacità della stessa di intervenire in caso di fuoriuscita di petrolio e di impedire che questo raggiunga la costa. Nella valutazione è stata formulata una serie di raccomandazioni per migliorare la risposta operativa.

La Commissione ha infine effettuato un controllo dell'adeguatezza della strategia dell'UE per i trasporti marittimi del 2009 (2018)¹¹. Il riesame ha ribadito il contributo apportato dall'EMSA al coinvolgimento dell'UE nei trasporti marittimi, derivante dall'offerta di attività di formazione, sviluppo di capacità, assistenza tecnica e banche dati comuni. In particolare, la relazione ha messo in risalto il valore aggiunto dell'EMSA per il ruolo che svolge nell'ospitare e nel promuovere lo sviluppo di sistemi a livello dell'UE, quali SafeSeaNet, THETIS e, anche se in misura minore, la banca dati della piattaforma d'informazione europea sui sinistri marittimi (EMCIP) per le inchieste sugli incidenti. Date queste premesse, nell'ambito del controllo dell'adeguatezza è stato raccomandato di continuare a sfruttare le capacità dell'EMSA, prestando particolare attenzione alla promozione e agli investimenti nei sistemi, nelle applicazioni e nelle banche dati digitali dell'Agenzia.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Le principali attività di consultazione a sostegno dell'attuale proposta sono state le seguenti:

- una consultazione pubblica aperta, organizzata dalla Commissione, tenutasi fra il 28 marzo 2022 e il 20 giugno 2022. Il contributo dei portatori di interessi è stato tuttavia limitato, essendo pervenute le risposte di soli 15 partecipanti;
- due indagini mirate presso i portatori di interessi per raccogliere informazioni specifiche, una sull'elenco dei possibili compiti da includere nel nuovo mandato, con 122 risposte fornite principalmente dalle autorità degli Stati

⁹ *Ramboll Management Consulting*, "Valutazione sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce l'EMSA", maggio 2017, pag. 155 (solo in EN), <http://www.emsa.europa.eu/publications/item/3092-emsa-guidance-on-the-inventory-of-hazardous-materials-3092.html>.

¹⁰ *Ramboll Management Consulting*, Studio sull'efficacia e sull'efficienza in termini di costi dei servizi di intervento contro l'inquinamento da idrocarburi dell'EMSA, aprile 2017, (solo in EN) <https://ec.europa.eu/transport/sites/default/files/2018-cost-effectiveness-and-efficiency-of-emsa-oil-pollution-response-services.pdf>.

¹¹ Controllo dell'adeguatezza per i trasporti marittimi della normativa in materia di responsabilità dello Stato di bandiera, inchieste sugli incidenti, controllo da parte dello Stato di approdo, sistema di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri, documento di lavoro dei servizi della Commissione, maggio 2018, (solo in EN) <https://ec.europa.eu/transport/sites/default/files/3rd-mobility-pack/swd20180228-fitness-check.pdf>.

membri, e l'altra sulle stime dei costi relative ai risparmi derivanti dallo svolgimento dei compiti a livello dell'UE anziché da parte dei singoli Stati membri. La prima indagine online si è svolta da marzo 2022 ad aprile 2022 e la seconda da novembre 2022 a dicembre 2022;

- in totale sono state condotte 26 interviste mirate con i rappresentanti dei principali portatori di interessi a livello dell'UE, organizzate dal consulente incaricato dello studio di sostegno esterno, che si sono svolte a fasi alterne dal gennaio 2022 al luglio 2022 per rispondere a specifiche richieste di informazioni;
- il contraente dello studio di sostegno ha inoltre organizzato due seminari con esperti del settore marittimo il 13 dicembre 2021 e il 4 marzo 2022 per consultarsi su vari aspetti della revisione;
- ulteriori attività di consultazione mirate organizzate dalla Commissione al fine di consultare gli Stati membri sulle misure strategiche e convalidare i progressi della revisione. Tali attività si sono svolte nel contesto di due riunioni del comitato dell'UE per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (2 giugno 2022 e 29 novembre 2022) e di un seminario con i direttori marittimi degli Stati membri il 17 maggio 2022;
- i pareri dei portatori di interessi si sono rivelati coerenti con la necessità di rispecchiare maggiormente i compiti attuali dell'Agenzia nel suo mandato, che la maggioranza ha ritenuto obsoleto, in particolare per quanto riguarda la sostenibilità, la decarbonizzazione e la digitalizzazione del settore marittimo.

- **Assunzione e uso di perizie**

La proposta si basa su uno studio di sostegno esterno che ha esaminato i problemi del mandato attuale dell'Agenzia e i compiti di cui si deve tenere conto in modo adeguato, mentre una parte più consistente dello studio è stata dedicata ai compiti che dovrebbero essere ampliati ulteriormente affinché l'Agenzia sostenga maggiormente gli Stati membri e il settore nell'affrontare le sfide future, in particolare le transizioni verde e digitale del settore.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta prevede modifiche del regolamento istitutivo dell'EMSA derivanti unicamente da obblighi che sono già stati introdotti o che sono stati proposti da altri atti legislativi e di cui si deve pertanto tenere maggiormente conto in termini giuridici. Rispecchia inoltre i compiti attuali dell'EMSA che non sono specificamente menzionati nel suo mandato, benché costituiscano ad oggi una larga parte dei suoi risultati tangibili.

Sebbene fosse stato inizialmente previsto che la revisione sarebbe stata oggetto di una valutazione d'impatto, alla fine è apparso chiaro che l'obiettivo strategico privilegiato, anche dai portatori di interessi, non era quello di modificare radicalmente il ruolo dell'Agenzia trasformandola in un'agenzia di tipo regolatorio, quanto piuttosto di rispecchiare maggiormente il suo ruolo attuale e i compiti che ha svolto sulla base dei meccanismi di flessibilità già presenti nel suo mandato.

Le considerazioni di cui sopra hanno portato a concludere che non vi fossero opzioni strategiche, con soluzioni sostanzialmente diverse, da prendere in considerazione in una valutazione d'impatto e si è ritenuto più appropriato l'allineamento con lo scenario di base dei

compiti derivanti da altri atti legislativi o già svolti dall'Agenzia, grazie alla flessibilità prevista nel suo mandato. In linea con gli orientamenti della Commissione "Legiferare meglio", non è stata pertanto svolta una valutazione d'impatto completa.

La proposta è tuttavia accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione che fornisce informazioni generali sull'Agenzia e spiega le ragioni alla base della necessità di modificarne il regolamento istitutivo e di ampliarne i compiti, oltre a indicare le risorse proposte da assegnare a ciascuno di essi.

Il documento di lavoro dei servizi della Commissione descrive l'evidente necessità di aggiornare e migliorare il mandato affinché rispecchi maggiormente il lavoro che l'Agenzia svolge oggi e quello che dovrebbe svolgere nei prossimi anni, in linea con le priorità dell'UE e con le esigenze sia degli Stati membri che del settore.

- **Diritti fondamentali**

La revisione di per sé non ha impatti diretti sui diritti fondamentali. I dati raccolti dall'Agenzia e per essa sono di natura statistica, mentre tutti i dati raccolti per la gente di mare sono resi anonimi. L'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali ("protezione dei dati di carattere personale") non è pertanto violato. La proposta non ha impatti neppure su altri diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta legislativa avrebbe un'incidenza sul bilancio e sul personale necessario dell'Agenzia, quali attualmente previsti nel quadro finanziario pluriennale (QFP) e che sono insufficienti per i compiti che l'Agenzia dovrebbe svolgere. Si stima che sarebbero necessari una dotazione supplementare di 50 997 milioni di EUR e 33 posti aggiuntivi per il periodo residuo del quadro finanziario pluriennale (QFP) al fine di garantire che l'Agenzia disponga delle risorse necessarie per l'applicazione del suo mandato riveduto. I compiti dell'Agenzia considerati nella presente proposta legislativa richiedono pertanto ulteriori rafforzamenti in termini finanziari e umani rispetto alle risorse stanziare nel quadro finanziario pluriennale 2021-2027 adottato, che prevede un incremento annuo del 2 % del contributo dell'UE all'Agenzia.

L'incidenza sul bilancio delle risorse finanziarie supplementari per l'Agenzia sarà controbilanciata da una riduzione compensativa della spesa programmata per la rubrica 1 e dovrebbe anche stabilizzare il fabbisogno di risorse dell'Agenzia nel periodo 2021-2027. L'Agenzia si è inoltre impegnata a elaborare un piano di riassegnazione interna che soddisfi alcune delle esigenze di rafforzamento dei compiti prospettati nella presente proposta mediante la riattribuzione interna di 7 posti. Prima di proporre qualsiasi ulteriore ampliamento dei compiti che richieda risorse supplementari, la Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia, continuerà a esaminare le attività e le risorse dell'EMSA al fine di garantire anche in futuro che siano sfruttate tutte le possibilità di riassegnazione all'interno dell'Agenzia.

I calcoli dettagliati relativi all'incidenza sul bilancio e alle risorse umane e amministrative necessarie per la presente proposta sono integrati nella scheda finanziaria legislativa.

L'incidenza sul bilancio descritta in questa sezione e nella scheda finanziaria legislativa allegata indica l'incidenza complessiva sul bilancio del nuovo regolamento che istituisce l'EMSA e che abroga il regolamento (CE) n. 1406/2002, nonché l'incidenza sul bilancio i) della revisione della direttiva 2009/21/CE relativa ai requisiti dello Stato di bandiera, ii) della revisione della direttiva 2009/16/CE relativa al controllo da parte dello Stato di approdo, iii)

della revisione della direttiva 2009/18/CE relativa alle inchieste sugli incidenti e iv) della revisione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi. L'incidenza sul bilancio delle ultime quattro proposte è descritta in modo più dettagliato in ciascuna delle rispettive schede finanziarie legislative.

L'incidenza sul bilancio al di là dell'attuale QFP rappresenta una panoramica indicativa, fatto salvo il futuro accordo sul QFP.

5. ALTRI ELEMENTI

• Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Il monitoraggio e la valutazione del mandato dell'Agenzia sarebbero effettuati in gran parte dai meccanismi applicabili a norma del presente regolamento. L'articolo 41 prevede una valutazione che analizza, in particolare, l'impatto, l'efficacia e l'efficienza dell'Agenzia e dei suoi metodi di lavoro e che può riguardare l'eventuale necessità di modificare la struttura, il funzionamento, il campo d'azione e i compiti dell'Agenzia, nonché le incidenze finanziarie di tali modifiche. Oltre a tale valutazione, la Commissione raccoglierà dati attraverso la sua rappresentanza nelle riunioni del consiglio di amministrazione dell'Agenzia e la sua supervisione, insieme agli Stati membri, dell'operato dell'Agenzia.

• Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Questa sezione contiene commenti e spiegazioni riguardo alle principali disposizioni del nuovo regolamento EMSA, ove necessario in relazione alle modifiche del testo originale del regolamento (CE) n. 1406/2002.

CAPO I OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVI

Articoli da 1 a 2: è stato introdotto un articolo sull'oggetto e sul campo di applicazione, oltre a un articolo distinto sugli obiettivi dell'Agenzia. Questi due articoli riprendono il precedente articolo 1 relativo agli obiettivi che sono stati rivisti per tener conto dei nuovi compiti dell'Agenzia nei settori della sostenibilità, della decarbonizzazione, della digitalizzazione, della sorveglianza e della conoscenza della situazione marittima.

CAPO II COMPITI DELL'AGENZIA

Questo nuovo capo descrive i compiti dell'Agenzia abolendo la distinzione tra fondamentali e accessori e segue piuttosto un approccio tematico che spazia dal sostegno orizzontale ai compiti nei settori della sicurezza marittima, della sostenibilità, della decarbonizzazione, della protezione e della cibersicurezza, della sorveglianza marittima e delle crisi marittime, della digitalizzazione e della semplificazione, delle visite e delle ispezioni.

L'articolo 3 prevede la flessibilità accordata dall'articolo 2 del mandato precedente affinché l'Agenzia possa fornire assistenza tecnica e operativa alla Commissione e agli Stati membri in tutti i compiti che rientrano nelle competenze dell'Agenzia. Gli articoli prevedono l'assistenza alla Commissione nell'elaborazione di nuove normative, ma anche di qualsiasi altro atto legislativo che attribuisca alla Commissione compiti per i quali potrebbe aver bisogno dell'assistenza dell'Agenzia, corrispondenti ai compiti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a d), del mandato precedente. Esso contempla inoltre l'assistenza operativa e tecnica agli Stati membri per tutti i compiti che rientrano nei suoi obiettivi corrispondenti all'articolo 2,

paragrafo 3, lettere a) e b), del mandato precedente. L'articolo è inteso a conferire flessibilità al mandato e a renderlo adeguato ai nuovi compiti che potrebbero derivare dalla futura normativa in materia di esigenze del settore.

L'articolo 4 comprende i compiti dell'Agenzia nel settore della sicurezza marittima, mantenendo quelli stabiliti all'articolo 2, paragrafo 4, lettere c) ed e), del mandato precedente. Esso riflette inoltre le attività dell'Agenzia contemplate in altri atti legislativi, segnatamente il controllo da parte dello Stato di bandiera e di approdo, che propone di modificare, la normativa in materia di sicurezza delle navi da passeggeri, gli organismi riconosciuti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera c), del mandato precedente, la direttiva sull'equipaggiamento marittimo e i lavori relativi alle navi autonome.

L'articolo 5 comprende i compiti dell'Agenzia nel settore della sostenibilità, mantenendo quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettere d), f) e g), e all'articolo 2 bis, paragrafo 2, lettere a) ed e), del mandato precedente. Esso tiene inoltre conto delle modifiche derivanti dalla nuova proposta di direttiva sull'inquinamento provocato dalle navi e dei lavori attualmente svolti dall'Agenzia per gli impianti portuali di raccolta, le emissioni di zolfo e di NOx e la normativa in materia di riciclaggio delle navi.

L'articolo 6 comprende i compiti dell'Agenzia con riguardo agli sforzi tesi alla decarbonizzazione del trasporto marittimo, modificando e ampliando ulteriormente il compito di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2, lettera b), del mandato precedente. Esso comprende i lavori svolti dall'Agenzia per il regolamento FuelEU Maritime, per l'estensione del sistema di scambio di quote di emissione (ETS) al trasporto marittimo e per la normativa in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica (MRV), imponendo nel contempo all'Agenzia di continuare a sostenere l'impegno della Commissione e degli Stati membri a ridurre i gas a effetto serra prodotti dal trasporto marittimo sia nell'UE che nelle iniziative condotte dall'UE in sede IMO.

L'articolo 7 comprende i compiti dell'Agenzia nel settore della sicurezza marittima e della cibersicurezza, rispecchiando il compito di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del mandato precedente, tenendo conto nel contempo dell'impegno profuso dall'Agenzia nel tentativo di accrescere la resilienza contro le minacce alla cibersicurezza.

L'articolo 8 comprende i compiti dell'Agenzia nel settore della sorveglianza marittima e delle crisi marittime, rispecchiando i compiti di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettere a), b) e i), e all'articolo 2 bis, paragrafo 2, lettere c) e d), del mandato precedente. L'articolo propone inoltre l'attivazione del centro di conoscenza della situazione marittima dell'Agenzia operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che ha già svolto un ruolo cruciale nell'assistenza durante i periodi di crisi.

L'articolo 9 comprende i compiti dell'Agenzia nel settore della digitalizzazione e della semplificazione, rispecchiando il compito di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera d), e all'articolo 2 bis, paragrafo 2, lettere a) e b), del mandato precedente. Esso rispecchia inoltre i compiti dell'Agenzia di assistere la Commissione nell'attuazione del sistema di interfaccia unica marittima europea (EMSWe).

L'articolo 10 rispecchia il precedente articolo 3 relativo alle visite e alle ispezioni che l'Agenzia dovrebbe effettuare. Esso conferisce inoltre una certa flessibilità all'Agenzia per prestare assistenza in tutte le altre ispezioni nel settore dei trasporti marittimi di cui la Commissione potrebbe aver bisogno.

CAPO III ALTRI COMPITI DELL'AGENZIA PER QUANTO RIGUARDA LE RELAZIONI INTERNAZIONALI E LA COOPERAZIONE EUROPEA IN MATERIA DI GUARDIA COSTIERA

L'articolo 11 rispecchia i compiti di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera h), e all'articolo 2, paragrafo 5, del mandato precedente, confermando al tempo stesso la più ampia assistenza dell'Agenzia alla Commissione e al servizio europeo per l'azione esterna in relazione ai paesi terzi.

L'articolo 12 riprende l'articolo 2 ter del mandato precedente e l'articolo 13 rispecchia e disciplina le attività di comunicazione dell'Agenzia.

Il CAPO IV e il CAPO V (articoli da 14 a 26) stabiliscono le norme relative all'organizzazione dell'Agenzia che si basano sul regolamento (CE) n. 1406/2002. Le modifiche introdotte delle norme del presente capo sono riconducibili all'attuazione della dichiarazione congiunta della Commissione, del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'orientamento comune sulle agenzie decentrate (2012). Le modifiche principali riguardano l'introduzione di un meccanismo di flessibilità per quanto riguarda varie richieste di assistenza o l'esecuzione di determinati compiti che consenta anzitutto un esame e un'analisi da parte del consiglio di amministrazione delle risorse umane e finanziarie disponibili nel contesto della programmazione annuale e pluriennale (articolo 17), nonché l'introduzione di un comitato esecutivo (articolo 21), mentre nella versione in inglese del presente regolamento il consiglio di amministrazione, precedentemente definito *administrative board*, assume la nuova denominazione di *management board*. Segue una descrizione più particolareggiata degli articoli in questione.

L'articolo 14 definisce la struttura dell'Agenzia. Gli articoli da 15 a 20 stabiliscono la composizione, le funzioni e i metodi di lavoro del consiglio di amministrazione. Sono elaborati sulla base degli articoli da 10 a 14 del regolamento (CE) n. 1406/2002 e dell'orientamento comune. L'articolo 17 "Programmi di lavoro annuali e pluriennali" è un nuovo articolo distinto relativo ai programmi di lavoro ritenuti utili a fini di chiarezza conformemente alla dichiarazione congiunta.

L'articolo 21 stabilisce le norme per il comitato esecutivo, il quale assiste il consiglio di amministrazione e ne organizza le riunioni.

Gli articoli da 22 a 23 stabiliscono la procedura di nomina e le responsabilità del direttore esecutivo e si basano sugli articoli 15 e 16 del regolamento (CE) n. 1406/2002 e sull'orientamento comune.

L'articolo 24 riprende l'articolo 17 del mandato precedente.

Il CAPO VI (articoli da 25 a 29) contiene le disposizioni finanziarie, che sono state adattate ai più recenti regolamenti finanziari¹². Le modifiche delle disposizioni finanziarie rispetto al regolamento (CE) n. 1406/2002 sono riconducibili all'attuazione dell'orientamento comune e delle regole finanziarie attualmente applicabili alle agenzie decentrate dell'UE. Le modifiche introdotte per quanto riguarda le procedure di bilancio, la rendicontazione finanziaria e il discarico sono di minore entità. La modifica principale rispetto al mandato precedente è

¹² Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1).

contenuta nell'articolo 26, che consentirebbe all'Agenzia di riscuotere diritti per l'esecuzione di determinati compiti. Spetterà all'Agenzia decidere in un momento successivo, una volta che il presente regolamento sarà applicabile, se avvalersi o meno di questa opzione, mentre l'importo dei diritti per i servizi prestati ai paesi terzi e all'industria sarà stabilito mediante un atto di esecuzione come ulteriormente previsto all'articolo 33.

Il CAPO VII (articoli da 30 a 31) contiene le norme relative al personale.

Il CAPO VIII (articoli da 32 a 45) contiene le disposizioni generali e finali. Le modifiche rispetto al regolamento (CE) n. 1406/2002 sono riconducibili all'attuazione dell'orientamento comune e agli adeguamenti alla normativa più recente. La maggior parte di tali disposizioni era già contenuta nel regolamento (CE) n. 1406/2002. I nuovi articoli 33 e 34 sulla comitatologia sono necessari per mettere in atto la possibilità di riscossione dei diritti.

Questo capo contiene anche disposizioni transitorie (articolo 43) al fine di consentire un'adeguata transizione dal mandato precedente a quello nuovo senza interruzione del servizio per l'EMSA.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativo all'Agenzia europea per la sicurezza marittima e che abroga il regolamento (CE)
n. 1406/2002**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹³,

visto il parere del Comitato delle regioni¹⁴,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'Unione sono stati adottati vari atti normativi volti a migliorare la sicurezza e la protezione marittime, a promuovere la sostenibilità, anche prevenendo l'inquinamento, e la decarbonizzazione del trasporto marittimo e ad agevolare lo scambio di informazioni e la digitalizzazione del settore marittimo. Per risultare efficaci è opportuno che tali disposizioni siano applicate in modo corretto e uniforme in tutta l'Unione. Ciò garantirebbe parità di condizioni, facendo sì che la concorrenza subisca minori distorsioni risultanti dall'esistenza di vantaggi economici per le navi non conformi agli standard, con beneficio dei soggetti marittimi coscienti.
- (2) Il perseguimento di tali obiettivi richiede un notevole lavoro tecnico posto sotto la direzione di un organismo specializzato. Per questo motivo nel secondo "pacchetto Erika" del 2002 si è reso necessario istituire, nell'ambito del quadro istituzionale vigente e nel rispetto delle responsabilità e dei diritti degli Stati membri in quanto Stati di bandiera, Stati di approdo e Stati costieri, un'agenzia europea al fine di garantire un livello elevato, uniforme ed efficace di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵ ha istituito l'Agenzia europea per la sicurezza marittima ("l'Agenzia") al fine di assistere la Commissione e gli Stati membri nell'efficace attuazione, a livello dell'Unione, della normativa in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento attraverso apposite visite presso gli Stati

¹³ GU C del , pag. .

¹⁴ GU C del , pag. .

¹⁵ Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).

membri per il controllo della legislazione pertinente e l'offerta di formazione e di sviluppo delle capacità.

- (4) In seguito all'istituzione dell'Agenzia nel 2002, la normativa dell'Unione nei settori della sicurezza marittima, della sostenibilità, della prevenzione dell'inquinamento e della protezione marittima si è notevolmente ampliata, comportando cinque modifiche del mandato dell'Agenzia.
- (5) Dal 2013 l'Agenzia ha continuato ad ampliare in modo sostanziale i propri compiti attraverso l'attivazione dei pertinenti compiti accessori di cui all'articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1406/2002 o attraverso richieste di assistenza tecnica alla Commissione e agli Stati membri, in particolare nel settore della decarbonizzazione e della digitalizzazione del settore marittimo. Inoltre le modifiche delle direttive 2005/35/CE¹⁶, 2009/16/CE¹⁷, 2009/18/CE¹⁸ e 2009/21/CE¹⁹ del Parlamento europeo e del Consiglio hanno un impatto diretto sui compiti dell'Agenzia. Tali direttive prevedono in particolare lo svolgimento, da parte dell'Agenzia, di compiti relativi all'inquinamento provocato dalle navi, al regime di controllo da parte dello Stato di approdo a livello dell'Unione, alle attività degli Stati membri relative alle inchieste sugli incidenti marittimi nelle acque dell'Unione e agli obblighi degli Stati membri in quanto Stati di bandiera.
- (6) La governance amministrativa e finanziaria dell'Agenzia deve inoltre essere allineata all'accordo interistituzionale sulla governance delle agenzie decentrate²⁰ e al regolamento finanziario quadro degli organismi decentrati dell'Unione²¹.
- (7) A causa del numero considerevole di modifiche alla luce degli sviluppi di cui sopra, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1406/2002 e sostituirlo con un nuovo atto giuridico.
- (8) L'Agenzia è stata inizialmente istituita con l'obiettivo di contribuire alla creazione di un elevato livello di sicurezza marittima in tutta l'Unione, favorendo nel contempo la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi e successivamente anche dagli impianti per l'estrazione di petrolio e di gas. Sebbene tali obiettivi siano stati ulteriormente rafforzati con l'integrazione della promozione della protezione marittima, l'attenzione prestata negli ultimi anni dall'Agenzia al sostegno agli sviluppi normativi nel settore della decarbonizzazione e della digitalizzazione del trasporto marittimo giustifica l'inserimento di tali dimensioni tra gli obiettivi generali dell'Agenzia, consentendole di contribuire agli obiettivi della duplice transizione, verde e digitale, dell'industria. Analogamente, il ruolo cruciale dell'Agenzia nel delineare un quadro della conoscenza della situazione marittima in mare, attraverso immagini via satellite e il funzionamento di sistemi aerei a pilotaggio remoto, giustifica l'integrazione di un obiettivo generale pertinente per l'Agenzia.

¹⁶ Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali, per i reati di inquinamento (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11).

¹⁷ Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57).

¹⁸ Direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 114).

¹⁹ Direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 132).

²⁰ https://european-union.europa.eu/system/files/2022-06/joint_statement_on_decentralised_agencies_en.pdf (solo in EN).

²¹ Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1).

- (9) Tali obiettivi dovrebbero definire gli ambiti in cui l'Agenzia si impegna a sostenere la Commissione e gli Stati membri con l'assistenza tecnica e operativa al fine di attuare le politiche dell'Unione nel settore marittimo.
- (10) Ai fini del corretto conseguimento di tali obiettivi, è opportuno che l'Agenzia svolga compiti specifici nell'ambito della sicurezza marittima, della sostenibilità, della decarbonizzazione del settore marittimo, della protezione marittima e della cibersicurezza, della sorveglianza marittima e delle crisi marittime, della promozione della digitalizzazione e dell'agevolazione degli scambi di dati nel settore marittimo.
- (11) Oltre ai compiti specifici, su richiesta della Commissione o degli Stati membri, l'Agenzia dovrebbe fornire sostegno tecnico orizzontale per l'attuazione di tutti i compiti che rientrano nella sfera delle sue competenze e dei suoi obiettivi e che derivino da esigenze e sviluppi futuri a livello dell'Unione. Tali compiti aggiuntivi sono soggetti a un esame delle risorse umane e finanziarie disponibili, di cui il consiglio di amministrazione dell'Agenzia dovrebbe tenere conto prima di decidere di inserirli nel documento unico di programmazione dell'Agenzia nell'ambito del suo programma di lavoro annuale o pluriennale. Ciò è necessario per garantire che taluni compiti che costituiscono l'essenza stessa dell'Agenzia possano, se necessario, essere considerati prioritari.
- (12) L'Agenzia è all'avanguardia in termini di capacità tecniche nei settori di sua competenza e dovrebbe pertanto offrire agli Stati membri attività di formazione e di sviluppo delle capacità elaborando corsi con un programma comune di base ed erogandoli con l'ausilio degli strumenti tecnologicamente più avanzati.
- (13) Tali capacità tecniche dell'Agenzia dovrebbero essere ulteriormente valorizzate svolgendo attività di ricerca in ambito marittimo e contribuendo alle pertinenti attività dell'Unione nel settore. L'Agenzia dovrebbe contribuire con un approccio proattivo agli obiettivi di migliorare la sicurezza e la protezione marittime, la decarbonizzazione del trasporto marittimo e la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi. A tal proposito, l'Agenzia potrebbe fornire orientamenti, raccomandazioni o manuali non vincolanti pertinenti che potrebbero assistere la Commissione, gli Stati membri e/o l'industria marittima nel raggiungimento di tali obiettivi.
- (14) Per quanto riguarda la sicurezza marittima, l'Agenzia dovrebbe definire un approccio proattivo per la determinazione dei rischi e delle sfide in materia di sicurezza, sulla base del quale dovrebbe presentare ogni tre anni alla Commissione una relazione sui progressi compiuti in materia di sicurezza marittima. L'Agenzia dovrebbe inoltre continuare ad assistere la Commissione e gli Stati membri nell'attuazione della pertinente normativa dell'Unione, in particolare per quanto riguarda gli obblighi dello Stato di bandiera e dello Stato di approdo, le inchieste sugli incidenti marittimi, le norme in materia di sicurezza delle navi da passeggeri, gli organismi riconosciuti e l'equipaggiamento marittimo. L'Agenzia dovrebbe infine svolgere un ruolo proattivo nel fornire assistenza per l'impiego di navi marittime autonome e automatizzate di superficie, mentre è altrettanto importante raccogliere ulteriori dati nell'ambito della formazione e della certificazione della gente di mare e della convenzione sul lavoro marittimo (CLM del 2006).
- (15) Dall'ultima modifica sostanziale del regolamento nel 2013 si sono registrati importanti sviluppi legislativi nel settore marittimo per quanto riguarda la sostenibilità. Oltre ai compiti finora contemplati dal suo mandato, quali la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi e dagli impianti per l'estrazione di petrolio e di gas, principalmente attraverso il funzionamento di

CleanSeaNet, l'Agenzia dovrebbe continuare ad assistere la Commissione nell'attuazione della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio²² integrando tale compito nel suo mandato aggiornato. È inoltre sempre più necessario che l'Agenzia continui a fornire assistenza nell'attuazione degli elementi connessi alla navigazione di cui alle direttive 2008/56/CE²³ e (UE) 2016/802²⁴ del Parlamento europeo e del Consiglio. Oltre all'impegno dell'Agenzia nella raccolta, nell'analisi e nella condivisione dei dati relativi alle emissioni di ossidi di azoto (NOx) prodotte dalle navi, questi due compiti risultano importanti per promuovere la sostenibilità nel settore marittimo, in merito alla quale l'Agenzia dovrebbe presentare ogni tre anni una relazione sui progressi compiuti.

- (16) Per quanto riguarda la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo, sono in atto e dovrebbero essere incoraggiati gli sforzi volti a limitare le emissioni marittime globali attraverso l'Organizzazione marittima internazionale (IMO), compresa la rapida attuazione della strategia iniziale dell'IMO per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle navi, adottata nel 2018. Sono in corso discussioni circa i mezzi per la realizzazione pratica di tale obiettivo ambizioso, compresa una revisione della strategia iniziale. A livello dell'Unione è stato elaborato un insieme di politiche e proposte legislative per sostenere la decarbonizzazione e promuovere ulteriormente la sostenibilità del settore marittimo, come figura in particolare nel Green Deal europeo, nella strategia per una mobilità sostenibile e intelligente, nel pacchetto "Pronti per il 55 %" e nella strategia per l'inquinamento zero. La necessità di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del settore marittimo dovrebbe pertanto essere integrata nel mandato dell'Agenzia.
- (17) A tal proposito, è opportuno che l'Agenzia, pur continuando ad assistere la Commissione e gli Stati membri nell'attuazione del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵, fornisca ulteriore assistenza nell'attuazione delle nuove misure normative per la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo derivanti dal pacchetto legislativo "Pronti per il 55 %", quali il regolamento [...] sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo e gli elementi connessi alla navigazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶ che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità. L'Agenzia dovrebbe continuare a essere all'avanguardia in termini di competenze a livello dell'Unione al fine di assistere il settore nella transizione verso combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio effettuando ricerche e fornendo orientamenti sulla diffusione e l'impiego di fonti di energia alternative sostenibili per le navi, compresa l'alimentazione elettrica da terra alle navi e in relazione all'adozione di soluzioni di efficienza energetica e di propulsione assistita dal vento. Al fine di monitorare i progressi nella decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo, è opportuno

²² Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 116).

²³ Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

²⁴ Direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 58).

²⁵ Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55).

²⁶ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

che l'Agenzia riferisca alla Commissione ogni tre anni in merito all'impegno di riduzione dei gas a effetto serra e alle eventuali raccomandazioni da parte sua.

- (18) Per quanto riguarda la sicurezza marittima, l'Agenzia dovrebbe continuare a fornire assistenza tecnica per le ispezioni della Commissione nel quadro del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷ relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali. Dato che il numero di incidenti di cibersicurezza nel settore marittimo è aumentato notevolmente negli ultimi anni, è opportuno che l'Agenzia sostenga gli sforzi dell'Unione tesi a rafforzare la resilienza contro gli incidenti di cibersicurezza nel settore marittimo facilitando lo scambio di migliori prassi e di informazioni su detti incidenti tra gli Stati membri.
- (19) È opportuno che l'Agenzia continui a ospitare il sistema di monitoraggio del traffico navale e d'informazione istituito a norma della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸ insieme ad altri sistemi su cui si basa l'elaborazione di un quadro della conoscenza della situazione marittima. A tal proposito, l'Agenzia dovrebbe continuare a svolgere un ruolo fondamentale nella gestione della componente di sicurezza marittima del programma Copernicus e a utilizzare le tecnologie all'avanguardia disponibili, come i sistemi aerei a pilotaggio remoto, che costituiscono per gli Stati membri ed altri organismi dell'Unione uno strumento utile per la sorveglianza e il monitoraggio. Oltre a tali servizi, l'Agenzia ha dato prova del suo ruolo strategico nel fornire conoscenza della situazione marittima a sostegno di varie crisi, come la COVID-19 e la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. È pertanto opportuno che l'Agenzia gestisca un centro, operativo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, che assista la Commissione e gli Stati membri in tali situazioni di emergenza.
- (20) La digitalizzazione dei dati rientra nei progressi tecnologici del settore della raccolta e della comunicazione dei dati, con l'obiettivo di contribuire alla riduzione dei costi e ad un uso efficiente delle risorse umane. L'introduzione e l'utilizzo di navi marittime autonome di superficie (MASS) e gli sviluppi digitali e tecnologici offrono un ampio ventaglio di nuove opportunità in termini di raccolta di dati e gestione di sistemi integrati. Ciò crea opportunità per la digitalizzazione, l'automazione e la standardizzazione potenziali di vari processi che permetterebbero di agevolare la sicurezza, la protezione, la sostenibilità e l'efficienza delle operazioni marittime, compresi i meccanismi di sorveglianza, a livello dell'Unione, riducendo contestualmente gli oneri amministrativi per gli Stati membri. A tal proposito, l'Agenzia dovrebbe, tra l'altro, agevolare e promuovere l'uso dei certificati elettronici, la raccolta, la registrazione e la valutazione dei dati tecnici, l'utilizzo sistematico delle banche dati esistenti, compreso il loro arricchimento reciproco attraverso il ricorso a strumenti informatici e di intelligenza artificiale innovativi, e, se del caso, lo sviluppo di ulteriori banche dati interoperabili.
- (21) Per svolgere correttamente i compiti assegnati all'Agenzia, è opportuno che il suo personale effettui visite presso gli Stati membri per monitorare nel suo complesso il funzionamento del sistema di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento marino dell'Unione. L'Agenzia dovrebbe inoltre effettuare ispezioni al fine di assistere la Commissione nella verifica dell'effettiva applicazione del diritto dell'Unione.

²⁷ Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6).

²⁸ Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10).

- (22) Nell'ambito dell'IMO, dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e del memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato d'approdo ("MoU di Parigi"), firmato a Parigi il 26 gennaio 1982, la Commissione e gli Stati membri possono aver bisogno di assistenza e competenze tecniche. Analogamente, la Commissione potrebbe anche aver bisogno dell'assistenza tecnica dell'Agenzia per sostenere i paesi terzi nel settore marittimo, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo delle capacità e i mezzi di prevenzione e intervento contro l'inquinamento. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia dovrebbe essere incaricato di adottare una strategia per le relazioni internazionali dell'Agenzia sulle questioni di sua competenza, nell'ambito del documento unico di programmazione.
- (23) Le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera sono responsabili di numerosi compiti, che possono includere la sicurezza, compresa quella marittima, la ricerca e il soccorso in mare, il controllo di frontiera, il controllo della pesca, il controllo doganale, l'applicazione della legge in generale e la protezione dell'ambiente. L'Agenzia, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, istituita dal regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹, e l'Agenzia europea di controllo della pesca, istituita dal regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰, dovrebbero pertanto, nell'ambito dei rispettivi mandati, rafforzare sia la cooperazione tra loro, sia la cooperazione con le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera al fine di aumentare la conoscenza della situazione marittima e di sostenere azioni coerenti ed economicamente efficienti.
- (24) L'applicazione del presente regolamento non dovrebbe incidere sulla ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri, né sugli obblighi degli Stati membri sanciti da convenzioni internazionali, quali la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, la Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, la Convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di guardia e altri pertinenti strumenti marittimi internazionali.
- (25) Per semplificare il processo decisionale all'interno dell'Agenzia e contribuire al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia, dovrebbe essere introdotta una struttura di governance su due livelli. A tal fine, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero essere rappresentati in un consiglio di amministrazione dotato dei poteri necessari, tra cui il potere di formare il bilancio e il potere di approvare il documento di programmazione. Il consiglio di amministrazione dovrebbe fornire orientamenti generali per le attività dell'Agenzia ed essere coinvolto più da vicino nel monitoraggio delle attività dell'Agenzia, al fine di rafforzare il controllo in materia amministrativa e di bilancio. Un comitato esecutivo di dimensioni ridotte dovrebbe essere costituito con il compito di preparare in maniera adeguata le riunioni del consiglio di amministrazione e sostenerne il processo decisionale. I poteri del comitato esecutivo dovrebbero essere definiti in un mandato adottato dal consiglio di amministrazione e, se necessario, dovrebbero poter comprendere pareri e decisioni provvisorie soggette all'approvazione finale del consiglio di amministrazione. L'Agenzia dovrebbe essere guidata da un direttore esecutivo.

²⁹ Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

³⁰ Regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, sull'Agenzia europea di controllo della pesca (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 18).

- (26) Al fine di garantire la trasparenza delle decisioni del consiglio di amministrazione, i rappresentanti dei settori interessati dovrebbero partecipare alle sue riunioni ma senza diritto di voto. I rappresentanti dei vari portatori di interessi dovrebbero essere nominati dalla Commissione sulla base della loro rappresentatività a livello dell'Unione.
- (27) Per assolvere adeguatamente i propri compiti, l'Agenzia dovrebbe essere dotata di personalità giuridica e disporre di un bilancio autonomo finanziato principalmente attraverso un contributo dell'Unione e diritti e corrispettivi versati da paesi terzi o da altri soggetti. L'indipendenza e l'imparzialità dell'Agenzia non dovrebbero essere compromesse a causa dei contributi finanziari che essa riceve dagli Stati membri, da paesi terzi o da altri soggetti. Per garantire l'indipendenza dell'Agenzia nella gestione quotidiana e nella formulazione di pareri, raccomandazioni e decisioni, è importante che la sua organizzazione sia trasparente e che il suo direttore esecutivo goda di piena responsabilità. Il personale dell'Agenzia dovrebbe essere indipendente e, per mantenere le conoscenze organizzative e la continuità operativa dell'Agenzia e allo stesso tempo garantire il necessario scambio continuo di competenze ed esperienze con il settore marittimo, dovrebbe essere assunto con contratti sia a breve che a lungo termine. Le spese dell'Agenzia dovrebbero comprendere spese di personale, amministrative, di infrastruttura e di esercizio.
- (28) Con riferimento alla prevenzione e gestione dei conflitti di interessi, è essenziale che l'Agenzia agisca in maniera imparziale, dimostri integrità e stabilisca standard professionali elevati. Non dovrebbero mai esservi motivi legittimi per sospettare che le decisioni possano essere influenzate da interessi in conflitto con il ruolo dell'Agenzia in quanto organismo al servizio dell'Unione nel suo insieme, o dagli interessi privati o affiliazioni di qualsiasi membro del consiglio di amministrazione che entrino, o possano entrare, in conflitto con il corretto svolgimento delle funzioni ufficiali della persona interessata. Il consiglio di amministrazione dovrebbe pertanto adottare norme esaustive sui conflitti di interessi.
- (29) Una prospettiva strategica più ampia in relazione alle attività dell'Agenzia faciliterebbe la pianificazione e la gestione delle sue risorse in una maniera più efficace e contribuirebbe a migliorare la qualità dei risultati da essa prodotti. Ciò è confermato e rafforzato dal regolamento delegato (UE) 2019/715. Pertanto il consiglio di amministrazione dovrebbe adottare e aggiornare periodicamente, previa opportuna consultazione dei portatori di interessi, un documento unico di programmazione contenente i programmi di lavoro annuale e pluriennale.
- (30) Quando l'Agenzia è chiamata a svolgere un nuovo compito non specificamente previsto nel suo mandato o alcuni compiti per i quali sono necessari un esame e un'analisi dell'incidenza sulle sue risorse, umane e finanziarie, conformemente al suo mandato, il consiglio di amministrazione dovrebbe inserire tali compiti nel documento di programmazione solo dopo tale analisi. L'analisi dovrebbe individuare le risorse necessarie con cui l'Agenzia potrebbe svolgere tali nuovi compiti e accertare se i compiti esistenti ne risentano negativamente.
- (31) Per svolgere i propri compiti l'Agenzia dovrebbe disporre di risorse adeguate e di un bilancio autonomo. Dovrebbe essere finanziata principalmente mediante un contributo a carico del bilancio generale dell'Unione. La procedura di bilancio dell'Unione dovrebbe applicarsi al contributo dell'Unione e a eventuali altre sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione. È opportuno che la revisione dei conti sia effettuata dalla Corte dei conti dell'Unione.
- (32) La riscossione di diritti rafforza il finanziamento dell'Agenzia e può essere presa in considerazione per servizi specifici che rientrano nell'ambito delle sue competenze, prestati dall'Agenzia a paesi terzi o all'industria. I diritti riscossi dall'Agenzia dovrebbero coprire i costi da essa sostenuti per la prestazione dei relativi servizi.

- (33) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda i diritti e i corrispettivi. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio³¹.
- (34) Negli ultimi anni, con la creazione di nuove agenzie decentrate, sono migliorati la trasparenza e il controllo sulla gestione dei fondi dell'Unione ad esse attribuiti, in particolare per quanto concerne l'iscrizione in bilancio dei diritti, il controllo finanziario, il potere di discarico, i contributi al regime pensionistico e la procedura di bilancio interna (codice di condotta). Analogamente, è opportuno che il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³² si applichi senza restrizioni all'Agenzia e che questa aderisca all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)³³.
- (35) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente l'istituzione di un organismo specializzato in grado di assistere la Commissione e gli Stati membri nell'applicazione e nel monitoraggio della normativa dell'Unione in materia di sicurezza marittima, nonché nella valutazione della sua efficacia, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della cooperazione da mettere in atto, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (36) Per rispettare le indicazioni contenute nella dichiarazione congiunta e nell'orientamento comune sulle agenzie decentrate dell'Unione europea approvati nel luglio 2012 dal gruppo di lavoro interistituzionale con l'obiettivo di razionalizzare le attività delle agenzie e renderne più efficaci le attività, è necessario per il corretto funzionamento dell'Agenzia dare applicazione a taluni principi stabiliti relativamente alla governance della stessa.
- (37) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (38) L'Agenzia europea per la sicurezza marittima istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 rimane la medesima persona giuridica e proseguirà tutte le sue attività e procedure,

³¹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

³² Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

³³ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVI

Articolo 1

Istituzione, oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce norme esaustive sui compiti, il funzionamento e la governance dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 ("l'Agenzia").
2. L'Agenzia assiste gli Stati membri e la Commissione nell'efficace applicazione e attuazione del diritto dell'Unione relativo al trasporto marittimo in tutta l'Unione. A tal fine, l'Agenzia coopera con gli Stati membri e la Commissione e fornisce loro assistenza tecnica, operativa e scientifica nell'ambito degli obiettivi e dei compiti dell'Agenzia di cui all'articolo 2 e ai capi II e III.
3. Fornendo l'assistenza di cui al paragrafo 2, l'Agenzia offre in particolare sostegno agli Stati membri e alla Commissione affinché applichino correttamente i pertinenti atti giuridici dell'Unione, contribuendo nel contempo all'efficienza complessiva del traffico marittimo e del trasporto marittimo di cui al presente regolamento, in modo da agevolare il conseguimento degli obiettivi dell'Unione nel settore del trasporto marittimo.
4. L'assistenza fornita dall'Agenzia lascia impregiudicati i diritti e le responsabilità degli Stati membri in quanto Stati di bandiera, Stati di approdo o Stati costieri.

Articolo 2

Obiettivi dell'Agenzia

1. Gli obiettivi dell'Agenzia sono la promozione e la creazione di un livello elevato, uniforme ed efficace di sicurezza marittima che miri a zero incidenti e di protezione marittima, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle navi e la sostenibilità del settore marittimo, nonché la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi e la relativa azione d'intervento, e l'intervento contro l'inquinamento marino causato dagli impianti per l'estrazione di petrolio e di gas.
2. Ulteriori obiettivi dell'Agenzia sono la promozione della digitalizzazione del settore marittimo agevolando la trasmissione elettronica dei dati a sostegno della semplificazione e la fornitura alla Commissione e agli Stati membri di sistemi e servizi integrati di sorveglianza marittima e conoscenza della situazione marittima.

CAPO II

COMPITI DELL'AGENZIA

Articolo 3

Sostegno tecnico orizzontale

1. L'Agenzia assiste la Commissione:
 - (a) nel controllo dell'efficace attuazione dei pertinenti atti giuridici vincolanti dell'Unione che rientrano negli obiettivi dell'Agenzia, in particolare effettuando le visite e le ispezioni di cui all'articolo 10. A tale riguardo, l'Agenzia può fornire suggerimenti alla Commissione per eventuali miglioramenti;
 - (b) nei lavori preparatori per aggiornare e sviluppare i pertinenti atti giuridici dell'Unione che rientrano negli obiettivi dell'Agenzia, in particolare in base all'evoluzione della normativa internazionale;
 - (c) nella realizzazione di qualsiasi altro compito assegnato alla Commissione negli atti legislativi dell'Unione relativamente agli obiettivi dell'Agenzia.
2. L'Agenzia collabora con gli Stati membri per:
 - (a) organizzare, se del caso, le opportune attività di sviluppo delle capacità e di formazione nelle materie che rientrano negli obiettivi dell'Agenzia e che sono di competenza degli Stati membri. A tal proposito, l'Agenzia crea capacità adeguate al fine di sviluppare, attuare e coordinare attività di formazione pertinenti ai suoi obiettivi, anche attraverso la realizzazione di corsi con un programma comune di base, seminari, conferenze, workshop nonché strumenti di formazione basati sul web, e-learning e altri strumenti di formazione innovativi e avanzati. I dettagli di tali attività di formazione erogate al di fuori dell'istruzione formale sono elaborati in stretta consultazione con gli Stati membri e la Commissione e approvati dal consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 17 del presente regolamento, nel pieno rispetto dell'articolo 166 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
 - (b) sviluppare soluzioni tecniche, inclusa la prestazione dei servizi operativi corrispondenti, e fornire assistenza tecnica, per la costituzione della capacità nazionale necessaria per l'attuazione dei pertinenti atti giuridici dell'Unione attinenti agli obiettivi dell'Agenzia.
3. L'Agenzia promuove e agevola la cooperazione tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione nell'attuazione della normativa dell'Unione promuovendo lo scambio e la diffusione di esperienze e buone pratiche.
4. L'Agenzia contribuisce, su richiesta della Commissione o di propria iniziativa, previa approvazione del consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 17, ad attività di ricerca marittima a livello dell'Unione coerenti con gli obiettivi dell'Agenzia. A tal riguardo, l'Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri nell'individuazione dei principali temi di ricerca, fatte salve altre attività di ricerca a livello dell'Unione, e nell'analisi dei progetti di ricerca in corso e completati pertinenti agli obiettivi dell'Agenzia. Se del caso, fatte salve le norme applicabili in materia di proprietà intellettuale e le considerazioni sulla sicurezza, l'Agenzia può diffondere i risultati delle sue attività di ricerca e innovazione, previa approvazione della Commissione, nell'ambito del suo contributo alla creazione di sinergie tra le attività di ricerca e innovazione di altri organismi dell'Unione e degli Stati membri.

5. Ove necessario per l'esecuzione dei suoi compiti, l'Agenzia effettua studi con il coinvolgimento della Commissione e, ove applicabile, degli Stati membri, attraverso gruppi direttivi di consultazione, nonché, se del caso, delle parti sociali e dei rappresentanti dell'industria con competenze specialistiche sui temi pertinenti.

6. Sulla base delle ricerche e degli studi condotti, ma anche dell'esperienza acquisita attraverso le proprie attività, in particolare le visite e le ispezioni, e lo scambio di informazioni e buone pratiche con gli Stati membri e la Commissione, l'Agenzia può fornire, previa consultazione della Commissione, raccomandazioni, orientamenti o manuali non vincolanti pertinenti per sostenere e agevolare gli Stati membri e, se del caso, l'industria, nell'attuazione della normativa dell'Unione.

Articolo 4

Compiti relativi alla sicurezza marittima

1. L'Agenzia monitora i progressi in termini di sicurezza del trasporto marittimo nell'Unione, effettua analisi dei rischi sulla base dei dati disponibili ed elabora modelli di valutazione dei rischi per la sicurezza al fine di individuare le sfide e i rischi concernenti la sicurezza. Ogni tre anni presenta alla Commissione una relazione sui progressi compiuti in termini di sicurezza marittima con eventuali raccomandazioni tecniche che potrebbero essere esaminate a livello dell'Unione o internazionale. A tal proposito, l'Agenzia analizza e propone in particolare orientamenti o raccomandazioni pertinenti in relazione ai potenziali rischi per la sicurezza derivanti dalla diffusione e dall'impiego di fonti di energia alternative sostenibili per le navi, compresa l'alimentazione elettrica da terra alle navi ormeggiate.

2. L'Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri nell'attuazione della direttiva 2009/21/CE. In particolare, l'Agenzia elabora e mantiene la banca dati sulle ispezioni conformemente all'[articolo 6 bis] di tale direttiva, istituisce lo strumento elettronico di comunicazione di cui all'[articolo 9 ter] di tale direttiva, gestisce il sito web pubblico di cui all'articolo 8, paragrafo 2 quater, e fornisce alla Commissione raccomandazioni sulla base dei dati raccolti.

L'Agenzia assiste la Commissione nella partecipazione in qualità di osservatore al processo di audit dell'Organizzazione marittima internazionale ai sensi dell'[articolo 7] della direttiva 2009/21/CE. L'Agenzia sviluppa inoltre strumenti e servizi pertinenti che assistono gli Stati membri, su loro richiesta, nell'adempimento dei loro obblighi a norma della direttiva 2009/21/CE.

L'Agenzia offre inoltre un sistema di sviluppo comune delle capacità per i controllori dello Stato di bandiera e gli ispettori dello Stato di bandiera degli Stati membri, di cui all'[articolo 4 quater] della suddetta direttiva.

3. L'Agenzia assiste la Commissione nell'elaborazione e nella gestione delle banche dati di cui agli articoli 24 e 24 bis della direttiva 2009/16/CE. Sulla base dei dati raccolti, l'Agenzia assiste la Commissione nell'analisi delle informazioni pertinenti e nella pubblicazione delle informazioni relative alle navi e alle compagnie con un livello di prestazione basso o molto basso ai sensi della direttiva 2009/16/CE.

L'Agenzia sviluppa strumenti e servizi pertinenti che assistono gli Stati membri, su loro richiesta, nell'adempimento dei loro obblighi ai sensi della direttiva 2009/16/CE.

L'Agenzia offre inoltre un programma di sviluppo e formazione professionali per gli ispettori preposti al controllo da parte dello Stato di approdo degli Stati membri, come previsto all'[articolo 22, paragrafo 7,] della suddetta direttiva 2009/16/CE.

4. L'Agenzia assiste la Commissione nello sviluppo e nella gestione della banca dati di cui all'articolo 17 della direttiva 2009/18/CE. Sulla base dei dati raccolti, l'Agenzia stila un riepilogo annuale dei sinistri e degli incidenti marittimi. L'Agenzia, su richiesta degli Stati membri interessati e

in assenza di conflitti di interessi, fornisce sostegno operativo a tali Stati membri per quanto riguarda le inchieste di sicurezza. L'Agenzia svolge inoltre analisi dei rapporti sulle inchieste di sicurezza al fine di individuare il valore aggiunto a livello dell'Unione in termini di insegnamenti pertinenti da trarre.

L'Agenzia offre un programma di sviluppo e formazione professionali alle autorità competenti per le inchieste sugli incidenti di sicurezza marittima.

5. L'Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri nell'attuazione delle direttive 2009/45/CE³⁴ e 2003/25/CE³⁵ del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 98/41/CE del Consiglio³⁶. In particolare, l'Agenzia sviluppa e gestisce una banca dati per la registrazione delle misure di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/45/CE e all'articolo 9 della direttiva 98/41/CE e assiste la Commissione nella valutazione di tali misure.

6. L'Agenzia agevola la cooperazione e lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri per la valutazione degli organismi riconosciuti che svolgono compiti di controllo e certificazione a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 391/2009³⁷. In particolare, l'Agenzia:

- (a) fornisce alla Commissione un parere sulla sua valutazione degli organismi riconosciuti a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 391/2009;
- (b) fornisce agli Stati membri informazioni adeguate nel contesto delle ispezioni effettuate a sostegno della valutazione della Commissione a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 391/2009 al fine di favorire il monitoraggio e la sorveglianza degli organismi riconosciuti a norma dell'articolo 9 della direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁸, sostenendo gli Stati membri nell'adempimento dei loro obblighi internazionali e dell'Unione in quanto Stati di bandiera. A tal proposito, l'Agenzia assiste la Commissione nella gestione del gruppo ad alto livello sulle questioni relative allo Stato di bandiera di cui all'[articolo 9, paragrafo 1,] della direttiva 2009/21/CE;
- (c) fornisce, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, una raccomandazione e assistenza tecnica alla Commissione in merito a eventuali provvedimenti correttivi o all'imposizione di ammende agli organismi riconosciuti a norma degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 391/2009.

7. L'Agenzia assiste la Commissione nell'attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁹ fornendo la sua valutazione tecnica sugli aspetti relativi alla sicurezza, formulando raccomandazioni con elenchi dei rispettivi requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e delle rispettive norme di prova, sviluppando e gestendo la banca dati di cui all'articolo 35,

³⁴ Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1).

³⁵ Direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri (GU L 123 del 17.5.2003, pag. 22).

³⁶ Direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità (GU L 188 del 2.7.1998, pag. 35).

³⁷ Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11).

³⁸ Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 47).

³⁹ Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146).

paragrafo 4, di tale direttiva e agevolando la cooperazione tra gli organismi di valutazione notificati che fungono da segretariato tecnico del proprio gruppo di coordinamento.

8. L'Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri nell'individuazione dei rischi per la sicurezza connessi alla realizzazione di navi marittime autonome e automatizzate di superficie (MASS) e assiste gli Stati membri agevolando, attraverso la ricerca e l'elaborazione di strumenti digitali, orientamenti e manuali pertinenti, l'approvazione dei progetti e/o delle operazioni concernenti le MASS.

9. L'Agenzia raccoglie e analizza i dati relativi alla gente di mare forniti e utilizzati in conformità della direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰. Può inoltre raccogliere e analizzare dati sull'attuazione della convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (CLM del 2006) al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro a bordo della gente di mare.

Articolo 5

Compiti relativi alla sostenibilità

1. L'Agenzia sostiene, in modo efficiente in termini di costi, gli Stati membri con mezzi supplementari di intervento antinquinamento in caso di inquinamento causato dalle navi e di inquinamento marino causato dagli impianti per l'estrazione di petrolio e di gas. L'Agenzia interviene in tal senso su richiesta dello Stato membro colpito sotto l'autorità del quale sono effettuate le operazioni di disinquinamento. Tale assistenza lascia impregiudicata la responsabilità degli Stati costieri di disporre di meccanismi di intervento antinquinamento appropriati e rispetta la cooperazione esistente tra gli Stati membri in questo settore. I mezzi operativi che l'Agenzia fornisce agli Stati membri tengono conto della transizione del settore verso l'uso di fonti di energia alternative sostenibili per le navi e vi fanno fronte. Se del caso, le richieste di attivazione di azioni antinquinamento sono presentate attraverso il meccanismo unionale di protezione civile istituito dalla decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴¹.

2. L'Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri nell'individuazione di eventuali casi di inquinamento e nel perseguimento delle navi che procedono a scarichi illegali a norma della direttiva 2005/35/CE. L'Agenzia contribuisce in particolare all'attuazione degli articoli [10, 10 bis, 10 ter, 10 quater e 10 quinquies] di tale direttiva:

- (a) sviluppando e gestendo il necessario sistema di informazione (CleanSeaNet), nell'ambito del sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi (SafeSeaNet), e banche dati;
- (b) raccogliendo, analizzando e diffondendo le informazioni pertinenti sull'attuazione e l'applicazione della direttiva 2005/35/CE;
- (c) provvedendo allo sviluppo delle capacità delle autorità nazionali competenti e agevolando lo scambio di migliori prassi;

⁴⁰ Direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2022, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 169 del 27.6.2022, pag. 45).

⁴¹ Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

- (d) sviluppando e gestendo il canale di segnalazione esterna online per la ricezione e il trattamento delle informazioni sui potenziali scarichi illegali comunicate dall'equipaggio e trasmettendo tali informazioni allo Stato membro o agli Stati membri interessati.
3. L'Agenzia fornisce il servizio CleanSeaNet e qualsiasi altro strumento per assistere la Commissione e gli Stati membri, su loro richiesta, nel monitoraggio della portata e dell'impatto ambientale dell'inquinamento marino da idrocarburi provocato dagli impianti per l'estrazione di petrolio e di gas.
4. L'Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri nell'attuazione della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi. In particolare, l'Agenzia assiste la Commissione nell'elaborazione e nel mantenimento della banca dati sulle ispezioni di cui all'articolo 14 di tale direttiva.
5. L'Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri nel contesto dell'attuazione della direttiva 2008/56/CE, contribuendo all'obiettivo di conseguire un buono stato ecologico delle acque marine per quanto concerne gli elementi connessi alla navigazione, e nello sfruttare i risultati di strumenti esistenti quali i servizi marittimi integrati. A tal proposito, l'Agenzia svolge ulteriori ricerche su questioni relative ai container dispersi, compresi quelli contenenti pellet di plastica, e al rumore sottomarino e fornisce raccomandazioni alla Commissione e agli Stati membri.
6. L'Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri, anche con strumenti e servizi operativi, nell'attuazione degli elementi connessi alla navigazione della direttiva (UE) 2016/802. A tal proposito, l'Agenzia potenzia e gestisce anche una banca dati che aiuta gli Stati membri a selezionare e classificare per ordine di priorità in modo adeguato le navi da ispezionare sulla base del rischio di non conformità a tale direttiva.
7. L'Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri, su loro richiesta, con strumenti e servizi operativi adeguati per il monitoraggio e la raccolta dei dati relativi alle emissioni di ossidi di azoto (NOx) prodotte dalle navi.
8. L'Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri nell'attuazione del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴² emanando orientamenti adeguati e raccogliendo e analizzando dati sulla conformità alle disposizioni di tale regolamento.
9. Ogni tre anni l'Agenzia presenta alla Commissione una relazione sui progressi compiuti nella riduzione dell'impatto ambientale del trasporto marittimo a livello dell'Unione.

Articolo 6

Compiti relativi alla decarbonizzazione

1. L'Agenzia monitora i progressi delle misure operative e tecniche adottate per aumentare l'efficienza energetica delle navi e la diffusione di combustibili alternativi e di sistemi energetici ed elettrici sostenibili per le navi, compresa l'alimentazione elettrica da terra e la propulsione assistita dal vento, al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle navi.

⁴² Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1).

2. L'Agenzia fornisce assistenza tecnica alla Commissione e agli Stati membri, su loro richiesta, in relazione agli sforzi normativi tesi a ridurre le emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle navi. A tal proposito, l'Agenzia può avvalersi di qualsiasi strumento o servizio operativo pertinente a tale compito. In particolare, l'Agenzia ricerca, analizza e propone orientamenti o raccomandazioni pertinenti in relazione alla diffusione e all'impiego di combustibili alternativi e di sistemi energetici ed elettrici sostenibili per le navi, compresa l'alimentazione elettrica da terra e la propulsione assistita dal vento, nonché in relazione alle misure di efficienza energetica.

3. L'Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri nell'attuazione del regolamento (UE) [...], sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo]. In particolare, l'Agenzia assiste la Commissione nello sviluppo e nella gestione della banca dati FuelEU e di altri strumenti informatici pertinenti di cui all'[articolo 16] di tale regolamento, nella messa a punto di adeguati strumenti di monitoraggio, orientamenti e strumenti mirati basati sul rischio al fine di agevolare le attività di verifica e di esecuzione di cui all'[articolo 15 ter] di tale regolamento, nonché nell'analisi dei dati pertinenti e nell'elaborazione della relazione di cui all'[articolo 28] del medesimo regolamento.

4. L'Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri nell'attuazione del regolamento (UE) 2015/757. In particolare, l'Agenzia assiste la Commissione nello sviluppo, nell'aggiornamento e nella gestione degli strumenti informatici, delle banche dati e degli orientamenti pertinenti ai fini dell'attuazione di tale regolamento e dell'agevolazione delle attività di applicazione, assiste la Commissione nell'analisi dei dati pertinenti comunicati a norma di tale regolamento e sostiene la Commissione nelle sue attività volte all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 21 di detto regolamento.

5. L'Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri nell'attuazione della direttiva 2003/87/CE per quanto attiene al settore marittimo. In particolare, l'Agenzia assiste la Commissione nello sviluppo di adeguati strumenti informatici di attuazione, strumenti di monitoraggio, orientamenti e strumenti mirati basati sul rischio al fine di agevolare le attività di verifica, applicazione e attuazione connesse alla direttiva 2003/87/CE, per quanto attiene al settore marittimo, sfruttando nel contempo i risultati dei pertinenti strumenti, servizi e banche dati esistenti.

6. Ogni tre anni l'Agenzia presenta alla Commissione una relazione sui progressi compiuti nella decarbonizzazione del trasporto marittimo a livello dell'Unione. Ove possibile, la relazione include un'analisi tecnica delle problematiche individuate che potrebbero essere affrontate a livello dell'Unione.

Articolo 7

Compiti relativi alla sicurezza marittima e alla cibersicurezza

1. L'Agenzia fornisce assistenza tecnica alla Commissione nello svolgimento dei compiti di ispezione ad essa assegnati a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 725/2004.

2. L'Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri, insieme a qualsiasi altro organismo competente dell'Unione, nello sviluppo della resilienza agli incidenti di cibersicurezza nel settore marittimo, in particolare agevolando lo scambio di migliori prassi e di informazioni sugli incidenti di cibersicurezza tra gli Stati membri.

Articolo 8

Compiti relativi alla sorveglianza marittima e alle crisi marittime

1. L'Agenzia fornisce alla Commissione e agli Stati membri, su loro richiesta, servizi di sorveglianza e di comunicazione marittime basati su tecnologie avanzate, comprese infrastrutture

terrestri e spaziali e sensori montati su qualsiasi tipo di piattaforma, migliorando la conoscenza della situazione marittima.

2. Nel settore della sorveglianza del traffico cui si applica la direttiva 2002/59/CE, l'Agenzia promuove in particolare la cooperazione tra gli Stati rivieraschi nelle aree di navigazione interessate, nonché sviluppa, gestisce e rende operativi il centro dati dell'Unione europea per l'identificazione e il tracciamento a lungo raggio delle navi (Centro dati europeo LRIT) e il sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi (SafeSeaNet) di cui agli articoli 6 ter e 22 bis di detta direttiva nonché il sistema per lo scambio di dati marittimi per l'identificazione e il tracciamento internazionale a lungo raggio delle navi, conformemente all'impegno preso in seno all'IMO.

3. L'Agenzia fornisce, su richiesta e fatto salvo il diritto nazionale e dell'Unione, la posizione della nave e i dati di osservazione della terra pertinenti alla Commissione, alle autorità nazionali competenti e agli organismi dell'Unione competenti nell'ambito dei rispettivi mandati per facilitare l'adozione di misure contro la minaccia di pirateria o di azioni illecite intenzionali previste dal diritto dell'Unione applicabile o ai sensi di strumenti giuridici convenuti a livello internazionale nel settore dei trasporti marittimi, fatte salve le norme applicabili in materia di protezione dei dati e in conformità delle procedure amministrative che devono essere stabilite dal gruppo direttivo di alto livello istituito a norma della direttiva 2002/59/CE, a seconda dei casi. La fornitura dei dati di identificazione e tracciamento a lungo raggio delle navi è subordinata all'autorizzazione dello Stato di bandiera interessato.

4. L'Agenzia gestisce un centro disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 che, su richiesta e fatto salvo il diritto nazionale e dell'Unione, fornisce alla Commissione, alle autorità nazionali competenti, fermi restando i loro diritti e le loro responsabilità in quanto Stati di bandiera, Stati costieri e Stati di approdo, e agli organismi dell'Unione competenti, nell'ambito dei rispettivi mandati, dati analitici e relativi alla conoscenza della situazione marittima, a seconda dei casi, che li assistono per gli aspetti seguenti:

- (a) la sicurezza, la protezione e l'inquinamento in mare;
- (b) le situazioni di emergenza in mare;
- (c) l'attuazione di qualsiasi normativa dell'Unione che imponga il monitoraggio dei movimenti delle navi;
- (d) le misure contro la minaccia di pirateria o di azioni illecite intenzionali previste dal diritto dell'Unione applicabile o ai sensi di strumenti giuridici convenuti a livello internazionale nel settore dei trasporti marittimi;
- (e) l'impiego delle MASS e la loro interazione con le navi convenzionali.

La comunicazione di tali informazioni è soggetta alle norme applicabili in materia di protezione dei dati ed è conforme alle procedure amministrative che devono essere stabilite dal gruppo direttivo di alto livello istituito a norma della direttiva 2002/59/CE, a seconda dei casi. La fornitura dei dati di identificazione e tracciamento a lungo raggio delle navi è subordinata all'autorizzazione dello Stato di bandiera interessato.

5. L'Agenzia contribuisce, nell'ambito delle sue competenze, a una risposta tempestiva alle crisi e alla loro attenuazione fornendo assistenza, su richiesta, agli Stati membri e alla Commissione nell'esecuzione dei piani di emergenza e agevolando lo scambio di informazioni e migliori pratiche.

6. L'Agenzia assiste la Commissione nella gestione della componente di sorveglianza marittima del servizio di sicurezza Copernicus nell'ambito della governance e del quadro finanziario del programma Copernicus.

7. L'Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri nello sviluppo e nella gestione dell'ambiente comune per la condivisione delle informazioni (CISE) volontario, una soluzione di interoperabilità, al fine di agevolare lo scambio di informazioni tra i diversi sistemi utilizzati dalle autorità civili e militari competenti nel settore marittimo, integrando le informazioni già disponibili attraverso i sistemi di informazione obbligatori.

Articolo 9

Compiti relativi alla digitalizzazione e alla semplificazione

1. Nei settori del diritto dell'Unione di sua competenza, l'Agenzia raccoglie e fornisce, se del caso, statistiche, informazioni e dati oggettivi, attendibili e comparabili per consentire alla Commissione e agli Stati membri di adottare le misure necessarie per migliorare i loro interventi e valutare l'efficacia e l'efficienza a livello di costi delle misure in vigore. Tra tali compiti rientrano l'agevolazione e la promozione dei certificati elettronici, la raccolta, la registrazione e la valutazione dei dati tecnici, l'utilizzo sistematico delle banche dati esistenti, compreso il loro arricchimento reciproco attraverso il ricorso a strumenti informatici e di intelligenza artificiale innovativi, e, se del caso, lo sviluppo di ulteriori banche dati interoperabili. A tal proposito, l'Agenzia contribuisce anche al settore marittimo dello spazio comune europeo di dati sulla mobilità analizzando i collegamenti con i sistemi di altri modi di trasporto.

2. L'Agenzia assiste la Commissione nell'attuazione del regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴³, svolgendo i compiti seguenti:

- (a) sviluppare, mettere a disposizione e gestire i componenti e i servizi informatici comuni del sistema di interfaccia unica marittima europea ("EMSWe") sotto la responsabilità della Commissione;
- (b) gestire la serie di dati EMSWe, la guida all'implementazione dei messaggi e i modelli dei fogli elettronici digitali;
- (c) fornire orientamenti tecnici agli Stati membri per l'attuazione dell'EMSWe;
- (d) agevolare il riutilizzo e la condivisione dei dati scambiati nell'EMSWe utilizzando SafeSeaNet.

3. L'Agenzia fornisce assistenza tecnica agli Stati membri, su loro richiesta e fatti salvi i loro diritti e obblighi in quanto Stati di bandiera, nella digitalizzazione dei loro registri e delle loro procedure così da agevolare l'adozione di certificati elettronici.

Articolo 10

Visite presso gli Stati membri e ispezioni

1. Per assistere la Commissione nell'adempimento degli obblighi imposti dal TFUE, in particolare la verifica dell'effettiva applicazione del pertinente diritto dell'Unione, l'Agenzia effettua visite negli

⁴³ Regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 64).

Stati membri conformemente alla metodologia stabilita dal consiglio di amministrazione. Tale metodologia tiene conto di un approccio integrato per ogni visita inteso a verificare ogni volta più di un atto legislativo pertinente alla funzione di Stato di bandiera, Stato di approdo o Stato costiero dello Stato membro esaminato durante la visita.

2. L'Agenzia informa in tempo utile della visita prevista lo Stato membro interessato, comunicando l'identità dei funzionari autorizzati, la data di inizio della visita e la durata prevista. I funzionari dell'Agenzia incaricati delle visite le effettuano dietro presentazione di una deliberazione scritta del direttore esecutivo dell'Agenzia, dalla quale risultano l'oggetto e lo scopo della missione.

3. L'Agenzia può effettuare ispezioni per conto della Commissione secondo quanto previsto dagli atti giuridici vincolanti dell'Unione per quanto riguarda gli organismi riconosciuti dall'Unione a norma del regolamento (CE) n. 391/2009 e per quanto riguarda la formazione e la certificazione della gente di mare nei paesi terzi a norma della direttiva (UE) 2022/993.

4. L'Agenzia può inoltre effettuare ispezioni per conto della Commissione, come previsto da qualsiasi altro atto giuridico vincolante dell'Unione, se la Commissione decide di delegare tale compito all'Agenzia.

5. A conclusione di ciascuna visita o ispezione, l'Agenzia redige una relazione e la trasmette alla Commissione e allo Stato membro interessato. La relazione segue il modello precedentemente stabilito dalla Commissione.

6. Se del caso, e comunque al termine di ogni ciclo di visite o ispezioni, l'Agenzia esamina le relazioni redatte nell'ambito di tale ciclo al fine di identificare risultati orizzontali e conclusioni generali circa l'efficacia e l'efficienza a livello di costi delle misure in vigore. L'Agenzia presenta le analisi alla Commissione per l'ulteriore discussione con gli Stati membri al fine di trarre gli insegnamenti pertinenti e facilitare la diffusione di buoni metodi di lavoro.

CAPO III

ALTRI COMPITI DELL'AGENZIA PER QUANTO RIGUARDA LE RELAZIONI INTERNAZIONALI E LA COOPERAZIONE EUROPEA IN MATERIA DI GUARDIA COSTIERA

Articolo 11

Relazioni internazionali

1. L'Agenzia fornisce agli Stati membri e alla Commissione, su loro richiesta, l'assistenza tecnica necessaria per contribuire ai pertinenti lavori degli organismi tecnici dell'IMO, dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), per quanto concerne la navigazione, del memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato d'approdo ("MoU di Parigi") e di altre organizzazioni regionali competenti cui l'Unione ha aderito, per quanto riguarda le materie di competenza dell'Unione.

Al fine di svolgere tali compiti in modo efficiente ed efficace, il direttore esecutivo può decidere di distaccare personale presso le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi, fatti salvi gli opportuni accordi con il servizio europeo per l'azione esterna. Tale decisione richiede il previo consenso della Commissione e del consiglio di amministrazione. La decisione precisa l'ambito delle attività che

devono essere espletate dal personale distaccato in modo da evitare costi inutili e duplicazioni delle funzioni amministrative dell'Agenzia.

2. L'Agenzia, su richiesta della Commissione, può fornire assistenza tecnica, compresa l'organizzazione delle pertinenti attività di formazione, con riguardo ai pertinenti atti giuridici dell'Unione, agli Stati candidati all'adesione all'Unione e, ove applicabile, ai paesi destinatari della politica europea di vicinato e ai paesi che aderiscono al MoU di Parigi.

3. Su richiesta della Commissione o del servizio europeo per l'azione esterna, o di entrambi, l'Agenzia può fornire assistenza in caso di inquinamento causato dalle navi, nonché di inquinamento marino causato da impianti per l'estrazione di petrolio e di gas che colpisca i paesi terzi che condividono un bacino marittimo regionale con l'Unione. L'Agenzia fornisce l'assistenza in linea con il meccanismo unionale di protezione civile istituito dalla decisione n. 1313/2013/UE e con le condizioni applicabili agli Stati membri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento, applicate per analogia ai paesi terzi. Tali compiti sono coordinati con i programmi di cooperazione regionale esistenti in materia di inquinamento marino.

4. Fatto salvo l'articolo 24 e su richiesta della Commissione, l'Agenzia può fornire assistenza tecnica ai paesi terzi per le questioni di sua competenza.

5. L'Agenzia può concludere accordi amministrativi e cooperare con altri organismi dell'Unione operanti nelle materie che rientrano nell'ambito delle sue competenze previa approvazione della Commissione. Tali accordi e cooperazione sono soggetti al parere della Commissione e alla presentazione di relazioni periodiche a quest'ultima.

6. Il consiglio di amministrazione adotta una strategia per le relazioni internazionali dell'Agenzia per quanto riguarda le questioni di sua competenza. Tale strategia è in linea con le priorità politiche della Commissione e mira ad assistere la Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna nella realizzazione di tali priorità. La strategia è incorporata nel documento di programmazione dell'Agenzia, con specificazione delle risorse correlate.

Articolo 12

Cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera

1. L'Agenzia, in collaborazione con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, istituita dal regolamento (UE) 2019/1896, e l'Agenzia europea di controllo della pesca, istituita dal regolamento (UE) 2019/473, ciascuna nell'ambito dei rispettivi mandati, sostiene le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera a livello nazionale e dell'Unione e, ove opportuno, a livello internazionale:

- (a) condividendo, integrando e analizzando le informazioni disponibili nei sistemi di segnalazione delle navi e in altri sistemi di informazione ospitati da tali agenzie o accessibili alle stesse, in conformità delle rispettive basi giuridiche e fatta salva la titolarità dei dati da parte degli Stati membri;
- (b) fornendo servizi di sorveglianza e di comunicazione basati su tecnologie avanzate, comprese infrastrutture terrestri e spaziali e sensori montati su qualsiasi tipo di piattaforma;
- (c) potenziando le capacità mediante l'elaborazione di orientamenti e raccomandazioni e instaurando migliori prassi, nonché fornendo formazione e scambio di personale;
- (d) migliorando lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera, anche analizzando le sfide operative e i rischi emergenti nel settore marittimo;

- (e) condividendo le capacità mediante la pianificazione e la realizzazione di operazioni multifunzionali e la condivisione di risorse e altre capacità, nella misura in cui tali attività siano coordinate da dette agenzie e siano approvate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati.

2. Fatti salvi i poteri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia di cui all'articolo 15, le modalità dettagliate della cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera tra l'Agenzia, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'Agenzia europea di controllo della pesca sono stabilite in un accordo di lavoro, conformemente ai loro rispettivi mandati e alle regole finanziarie applicabili a tali agenzie. Tale accordo è approvato dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia, dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea di controllo della pesca e dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

3. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, con l'Agenzia, con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e con l'Agenzia europea di controllo della pesca, mette a disposizione un manuale pratico sulla cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera. Tale manuale contiene orientamenti, raccomandazioni e migliori prassi per lo scambio di informazioni. La Commissione adotta il manuale sotto forma di raccomandazione.

4. I compiti di cui al presente articolo non recano pregiudizio ai compiti dell'Agenzia di cui agli articoli da 4 a 12 e non violano i diritti e gli obblighi degli Stati membri, in particolare come Stati di bandiera, Stati di approdo o Stati costieri.

Articolo 13

Comunicazione e divulgazione

L'Agenzia può svolgere attività di comunicazione di propria iniziativa nei campi che rientrano nel suo mandato. Le attività di comunicazione non possono pregiudicare i restanti compiti di cui gli articoli da 4 a 13 e sono svolte conformemente ai pertinenti piani di comunicazione e divulgazione adottati dal consiglio di amministrazione. Tali piani, basati su un'analisi delle esigenze, sono aggiornati regolarmente dal consiglio di amministrazione.

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE DELL'AGENZIA

Articolo 14

Struttura amministrativa e di gestione

La struttura amministrativa e di gestione dell'Agenzia è composta da:

- (a) un consiglio di amministrazione, che esercita le funzioni di cui all'articolo 16;
- (b) un comitato esecutivo, che esercita le funzioni di cui all'articolo 21;
- (c) un direttore esecutivo, che esercita le funzioni di cui all'articolo 23.

Composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da quattro rappresentanti della Commissione, tutti con diritto di voto.

Il consiglio di amministrazione comprende anche quattro professionisti dei settori maggiormente interessati di cui all'articolo 2, nominati dalla Commissione e non aventi diritto di voto.

I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in base al grado di esperienza maturata nel settore e alla loro competenza nei settori di cui all'articolo 2. Gli Stati membri e la Commissione, rispettivamente, si adoperano per conseguire una rappresentanza equilibrata di donne e uomini nel consiglio di amministrazione. Uno dei quattro professionisti è un rappresentante del sistema di cooperazione permanente degli organi inquirenti sugli incidenti a norma dell'articolo 10 della direttiva 2009/18/CE.

3. Ogni Stato membro e la Commissione nominano i rispettivi membri del consiglio di amministrazione nonché un supplente per rappresentarli in caso di assenza.

4. La durata del mandato è di quattro anni. Il mandato è rinnovabile.

5. Al momento di assumere le funzioni, ciascun membro e supplente firma una dichiarazione scritta nella quale dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. Ciascun membro e supplente aggiorna la propria dichiarazione quando interviene un cambiamento di circostanze in relazione ai conflitti di interessi. L'Agenzia pubblica sul suo sito web le dichiarazioni e i rispettivi aggiornamenti.

Funzioni del consiglio di amministrazione

1. Affinché l'Agenzia possa svolgere i suoi compiti, il consiglio di amministrazione:

- (a) impartisce orientamenti generali e strategici per le attività dell'Agenzia;
- (b) sentito il parere della Commissione e a norma dell'articolo 17, adotta ogni anno, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri con diritto di voto, il documento unico di programmazione dell'Agenzia;
- (c) adotta, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri con diritto di voto, il bilancio annuale e la tabella dell'organico dell'Agenzia ed esercita altre funzioni in relazione al bilancio dell'Agenzia a norma del capo VI;
- (d) adotta, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri con diritto di voto, la relazione annuale di attività consolidata sulle attività dell'Agenzia e la trasmette ogni anno entro il 1° luglio al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e agli Stati membri. La relazione è oggetto di pubblicazione;
- (e) adotta le regole finanziarie applicabili all'Agenzia in conformità dell'articolo 25;
- (f) formula un parere sui conti definitivi dell'Agenzia;

- (g) stabilisce una metodologia per le visite da effettuare a norma dell'articolo 10. Qualora la Commissione si esprima, entro 15 giorni dalla data dell'adozione della metodologia, a sfavore di tale metodologia, il consiglio di amministrazione la riesamina e la adotta, eventualmente in versione modificata, in seconda lettura, con votazione a maggioranza dei due terzi, compresi i rappresentanti della Commissione, o all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri;
- (h) esamina e approva gli accordi amministrativi di cui all'articolo 11, paragrafo 5;
- (i) adotta una strategia antifrode, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;
- (j) adotta norme di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi in relazione ai suoi membri e pubblica ogni anno sul proprio sito web la dichiarazione di interessi dei membri del consiglio di amministrazione;
- (k) adotta e aggiorna regolarmente i piani di comunicazione e divulgazione di cui all'articolo 13, in base a un'analisi delle esigenze;
- (l) adotta il suo regolamento interno;
- (m) nomina i membri del comitato esecutivo, deliberando a maggioranza dei due terzi dei suoi membri con diritto di voto, a norma dell'articolo 21;
- (n) adotta un mandato per i compiti del comitato esecutivo di cui all'articolo 21;
- (o) ai sensi del paragrafo 2, esercita, nei confronti del personale dell'Agenzia, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione⁴⁴;
- (p) adotta disposizioni di attuazione per dare effetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari;
- (q) nomina il direttore esecutivo, gli fornisce orientamenti e ne controlla l'operato e, se del caso, ne proroga il mandato o lo rimuove dall'incarico a norma dell'articolo 22;
- (r) fissa le procedure per l'assunzione delle deliberazioni del direttore esecutivo;
- (s) nomina, se del caso, un contabile soggetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti, che è pienamente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni;
- (t) assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne, così come dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e della Procura europea (EPPO);
- (u) prende tutte le decisioni relative alla costituzione e se necessario alla modifica delle strutture interne dell'Agenzia, compresa l'istituzione di gruppi consultivi o di lavoro;
- (v) decide in merito ai servizi che l'Agenzia può offrire a fronte di diritti e corrispettivi e adotta un modello quadro per la ripartizione finanziaria dei diritti e dei corrispettivi pagabili di cui all'articolo 26, paragrafo 3, lettera c). Qualora la Commissione si esprima, entro 15 giorni dalla data dell'adozione della decisione del consiglio di amministrazione concernente i servizi offerti a fronte di diritti o il modello quadro, a sfavore di tale decisione, il consiglio di amministrazione la riesamina e la adotta, eventualmente in versione modificata, in seconda

⁴⁴ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

lettura, con votazione a maggioranza dei due terzi, compresi i rappresentanti della Commissione, o all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri;

- (w) adotta una strategia per conseguire miglioramenti dell'efficienza e realizzare sinergie;
- (x) adotta una strategia di cooperazione con i paesi terzi o le organizzazioni internazionali, o entrambi, di cui all'articolo 11, paragrafo 6. Qualora la Commissione si esprima, entro 15 giorni dalla data dell'adozione della strategia, a sfavore di tale strategia, il consiglio di amministrazione la riesamina e la adotta, eventualmente in versione modificata, in seconda lettura, con votazione a maggioranza dei due terzi, compresi i rappresentanti della Commissione, o all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri;
- (y) adotta le norme di sicurezza interna dell'Agenzia di cui all'articolo 41;
- (z) nomina il responsabile della protezione dei dati dell'Agenzia.

2. Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità dell'articolo 110, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i pertinenti poteri dell'autorità che ha il potere di nomina e stabilisce le condizioni di sospensione di detta delega di poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega dei poteri dell'autorità che ha il potere di nomina al direttore esecutivo e quelli subdelegati da quest'ultimo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.

Articolo 17

Programmazione annuale e pluriennale

1. Entro il 30 novembre di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta un documento unico di programmazione contenente una programmazione pluriennale ed annuale, sulla base di un progetto presentato dal direttore esecutivo, tenendo conto del parere della Commissione. Il consiglio di amministrazione lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Qualora la Commissione si esprima, entro 15 giorni dalla data dell'adozione del documento unico di programmazione, a sfavore di tale documento, il consiglio di amministrazione lo riesamina e lo adotta, eventualmente in versione modificata, entro un termine di due mesi, in seconda lettura, con votazione a maggioranza dei due terzi, compresi i rappresentanti della Commissione, o all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri.

2. Il documento unico di programmazione diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale e, se necessario, è adattato di conseguenza.

3. Il programma di lavoro annuale comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di prestazione. Esso contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e un'indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate a ciascuna azione, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. Il programma di lavoro annuale è coerente con il programma di lavoro pluriennale di cui al paragrafo 7. Esso indica chiaramente i compiti aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'esercizio finanziario precedente. La programmazione annuale o pluriennale, o entrambe, includono la strategia per le relazioni con i paesi terzi o le organizzazioni internazionali, di cui all'articolo 11, e le azioni connesse a tale strategia.

4. Quando all'Agenzia è assegnato un nuovo compito, il consiglio di amministrazione modifica il programma di lavoro annuale adottato. L'inserimento di tale nuovo compito è subordinato all'analisi delle implicazioni in termini di risorse umane e di bilancio e può essere subordinato a una decisione di rinvio di altri compiti.

5. Il consiglio di amministrazione esamina e approva, nel quadro della preparazione del documento unico di programmazione, le richieste di assistenza tecnica della Commissione o degli Stati membri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), all'articolo 5, paragrafi da 5 a 8, all'articolo 8, paragrafi 6 e 7, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 4, e all'articolo 11, paragrafi 2 e 4. L'approvazione di tali richieste:

- (a) non pregiudica gli altri compiti dell'Agenzia;
- (b) evita la duplicazione degli sforzi;
- (c) è subordinata all'analisi delle implicazioni in termini di risorse umane e di bilancio; e
- (d) può essere subordinata a una decisione di rinvio di altri compiti.

6. Le modifiche sostanziali del programma di lavoro annuale sono adottate con la stessa procedura del programma di lavoro annuale iniziale. Il consiglio di amministrazione può delegare al direttore esecutivo il potere di apportare modifiche non sostanziali al programma di lavoro annuale.

7. Il programma di lavoro pluriennale definisce la programmazione strategica complessiva, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di prestazione. Esso definisce inoltre la programmazione delle risorse, compresi il bilancio pluriennale e il personale.

8. La programmazione delle risorse è aggiornata ogni anno. La programmazione strategica è aggiornata ove opportuno, in particolare per adattarla all'esito della valutazione di cui all'articolo 41.

Articolo 18

Presidente del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente scegliendoli tra i suoi membri con diritto di voto. Il presidente e il vicepresidente sono eletti a maggioranza dei due terzi dei membri del consiglio di amministrazione con diritto di voto.

2. Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.

3. Il mandato del presidente e del vicepresidente è di quattro anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta. Tuttavia, se il presidente o il vicepresidente cessa di far parte del consiglio di amministrazione in corso di mandato, il mandato termina automaticamente alla stessa data.

Articolo 19

Riunioni del consiglio di amministrazione

1. Le riunioni del consiglio di amministrazione si svolgono conformemente al suo regolamento interno e sono convocate dal presidente.

2. Il direttore esecutivo dell'Agenzia partecipa alle deliberazioni, tranne quando la sua partecipazione può determinare un conflitto di interessi, secondo quanto stabilito dal presidente, o quando il consiglio di amministrazione deve prendere una decisione in conformità dell'articolo 35.

3. Il consiglio di amministrazione tiene una riunione ordinaria due volte all'anno. Esso si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta della Commissione o di un terzo degli Stati membri.
4. Qualora si ponga una questione di riservatezza o di conflitto di interessi, il consiglio di amministrazione può decidere di esaminare punti specifici dell'ordine del giorno in assenza dei membri interessati. Ciò lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri e della Commissione di essere rappresentati da un supplente o da qualsiasi altra persona. Norme dettagliate per l'applicazione della presente disposizione sono fissate nel regolamento interno del consiglio di amministrazione.
5. Il consiglio di amministrazione può invitare ad assistere alle proprie riunioni come osservatore qualsiasi persona il cui parere possa presentare interesse.
6. I membri del consiglio di amministrazione possono, nel rispetto delle disposizioni del regolamento interno, essere assistiti da consiglieri o esperti.
7. L'Agenzia svolge le funzioni di segretariato del consiglio di amministrazione.

Articolo 20

Modalità di voto del consiglio di amministrazione

1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, il consiglio di amministrazione prende le sue decisioni a maggioranza assoluta dei suoi membri con diritto di voto.
2. Le decisioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere da c) a e) e lettere i), j), n), o), p), q), t) e u), e paragrafo 2, possono essere adottate soltanto se i rappresentanti della Commissione esprimono un voto favorevole. Ai fini dell'adozione delle decisioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), il voto favorevole del rappresentante della Commissione è richiesto soltanto per gli elementi della decisione non correlati al programma di lavoro annuale e pluriennale dell'Agenzia.
3. Ogni membro dispone di un voto. Il direttore esecutivo dell'Agenzia non partecipa al voto.
4. In assenza di un membro il suo supplente può esercitarne il diritto di voto.
5. Il regolamento interno stabilisce disposizioni più dettagliate in materia di voto, comprese le condizioni in cui un membro può agire per conto di un altro.

Articolo 21

Comitato esecutivo

1. Il consiglio di amministrazione è assistito da un comitato esecutivo.
2. Il comitato esecutivo:
 - (a) sovrintende all'attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione in materia di gestione amministrativa e di bilancio;
 - (b) prepara le decisioni che dovranno essere adottate dal consiglio di amministrazione;
 - (c) assicura, insieme al consiglio di amministrazione, un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne, così come dalle indagini dell'OLAF e dell'EPPO.
3. Ove necessario, per motivi di urgenza, il comitato esecutivo può prendere determinate decisioni provvisorie per conto del consiglio di amministrazione, in particolare su questioni di gestione

amministrativa, tra cui la sospensione della delega dei poteri dell'autorità che ha il potere di nomina e le questioni di bilancio.

4. Il comitato esecutivo è composto dal presidente del consiglio di amministrazione, da un rappresentante della Commissione presso il consiglio di amministrazione e da altri tre membri nominati dal consiglio di amministrazione tra i suoi membri con diritto di voto. Il presidente del consiglio di amministrazione è anche presidente del comitato esecutivo. Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto.

5. Il mandato dei membri del comitato esecutivo è di quattro anni, con possibilità di rinnovo. Il mandato dei membri del comitato esecutivo termina nel momento in cui cessa la loro appartenenza al consiglio di amministrazione.

6. Il comitato esecutivo tiene una riunione ordinaria almeno una volta ogni tre mesi. Si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta dei suoi membri.

7. Il consiglio di amministrazione stabilisce il regolamento interno del comitato esecutivo.

CAPO V

DIRETTORE ESECUTIVO

Articolo 22

Nomina, proroga del mandato e rimozione dall'incarico

1. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione in base al merito e alle competenze, a partire da una rosa di candidati proposti dalla Commissione, secondo una procedura di selezione aperta e trasparente che rispetta il principio dell'equilibrio di genere.

2. Ai fini della conclusione del contratto del direttore esecutivo, l'Agenzia è rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione.

3. Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. In tempo utile prima del termine di tale periodo la Commissione effettua una valutazione che tiene conto dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide futuri dell'Agenzia.

4. Su proposta della Commissione e tenuto conto della valutazione di cui al paragrafo 3, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta, per non più di cinque anni.

5. Un direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto.

6. Il direttore esecutivo può essere rimosso dall'incarico solo su decisione del consiglio di amministrazione adottata su proposta della Commissione.

7. Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.

Articolo 23

Compiti e responsabilità del direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo gestisce l'Agenzia conformemente alle decisioni del consiglio di amministrazione e risponde a quest'ultimo.
2. Fatte salve le competenze della Commissione, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, il direttore esecutivo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.
3. Su richiesta, il direttore esecutivo riferisce al Parlamento europeo sull'esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio può invitare il direttore esecutivo a riferire sull'esercizio delle sue funzioni.
4. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'Agenzia.
5. Il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione dei compiti assegnati all'Agenzia dal presente regolamento. In particolare, il direttore esecutivo:
 - (a) garantisce l'amministrazione corrente sostenibile ed efficiente dell'Agenzia;
 - (b) organizza, dirige e supervisiona le operazioni e il personale dell'Agenzia entro i limiti delle decisioni del consiglio di amministrazione;
 - (c) prepara e attua le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione;
 - (d) predispone il progetto delle regole finanziarie applicabili all'Agenzia per l'adozione da parte del consiglio di amministrazione;
 - (e) elabora uno stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia a norma dell'articolo 27 ed esegue il bilancio a norma dell'articolo 28;
 - (f) prepara il progetto di documento unico di programmazione e lo presenta per adozione al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione, almeno quattro settimane prima della pertinente riunione del consiglio di amministrazione;
 - (g) attua il documento unico di programmazione, valutando i progressi compiuti rispetto agli indicatori pertinenti e riferisce al consiglio di amministrazione in merito alla sua attuazione;
 - (h) redige la relazione annuale di attività consolidata dell'Agenzia e la presenta al consiglio di amministrazione per valutazione e adozione;
 - (i) risponde alle richieste di assistenza a norma dell'articolo 17, paragrafo 5;
 - (j) decide dell'esecuzione delle visite ed ispezioni di cui all'articolo 10, previa consultazione della Commissione e seguendo la metodologia per le visite definita dal consiglio di amministrazione in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera g);
 - (k) decide di concludere accordi amministrativi con altri organismi dell'Unione che operano nei settori di attività dell'Agenzia, purché il progetto di accordo sia stato prima presentato per consultazione alla Commissione e al consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, e sempre che il consiglio di amministrazione non abbia sollevato obiezioni entro quattro settimane;
 - (l) adotta tutte le misure necessarie, comprese l'adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per assicurare il funzionamento dell'Agenzia conformemente alle disposizioni del presente regolamento;
 - (m) predispone un efficace sistema di monitoraggio per valutare i risultati dell'Agenzia rispetto agli obiettivi e ai compiti previsti dal presente regolamento. A tal fine stabilisce, d'accordo con la Commissione e il consiglio di amministrazione, appositi indicatori di prestazione atti a consentire un'effettiva valutazione dei risultati ottenuti. Provvede affinché la struttura organizzativa dell'Agenzia sia regolarmente adattata all'evolversi delle necessità nei limiti

delle risorse finanziarie e umane disponibili. A tale riguardo, predispone un regolare sistema di valutazione conforme a criteri professionali riconosciuti;

- (n) istituisce un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, ne assicura il funzionamento e riferisce al consiglio di amministrazione ogni modifica sostanziale dello stesso;
- (o) assicura lo svolgimento delle valutazioni dei rischi e la gestione dei rischi per l'Agenzia;
- (p) prepara un piano d'azione di seguito in relazione alle conclusioni delle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne, così come alle indagini dell'OLAF e dell'EPPO, di cui all'articolo 38, e riferisce sui progressi compiuti ogni sei mesi alla Commissione e periodicamente al consiglio di amministrazione;
- (q) tutela gli interessi finanziari dell'Unione mediante applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e altri illeciti, fatti salvi i poteri investigativi dell'OLAF e dell'EPPO, attraverso controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, se del caso, mediante applicazione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, anche di carattere pecuniario;
- (r) prepara per l'Agenzia una strategia antifrode, una strategia per conseguire miglioramenti dell'efficienza e realizzare sinergie, una strategia di cooperazione con i paesi terzi o le organizzazioni internazionali, o entrambi, e una strategia per la gestione organizzativa e i sistemi di controllo interno e le presenta al consiglio di amministrazione per approvazione;
- (s) promuove la diversità e garantisce l'equilibrio di genere per quanto riguarda l'assunzione del personale dell'Agenzia;
- (t) assume personale su una base geografica quanto più ampia possibile;
- (u) definisce e attua una politica di comunicazione per l'Agenzia;
- (v) svolge qualsiasi altro compito affidatogli o delegatogli dal consiglio di amministrazione o eventualmente richiesto dal presente regolamento.

Articolo 24

Partecipazione di paesi terzi

1. La partecipazione all'Agenzia è aperta ai paesi terzi che hanno concluso con l'Unione accordi in virtù dei quali hanno adottato ed applicano il diritto dell'Unione nel settore della sicurezza marittima, della protezione marittima, della prevenzione dell'inquinamento e dell'intervento contro l'inquinamento causato dalle navi.
2. Nel rispetto delle pertinenti disposizioni di tali accordi, l'Agenzia stipula, previo parere della Commissione, intese che specificano la natura e la portata delle regole dettagliate per la partecipazione di tali paesi ai lavori dell'Agenzia, comprese le disposizioni relative ai contributi finanziari e al personale.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 25

Regole finanziarie

Le regole finanziarie applicabili all'Agenzia sono adottate dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Le regole finanziarie si discostano dal regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione solo per esigenze specifiche di funzionamento dell'Agenzia e previo accordo della Commissione.

Articolo 26

Bilancio

1. Tutte le entrate e le spese dell'Agenzia formano oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell'Agenzia.
2. Le entrate e le spese iscritte nel bilancio dell'Agenzia devono risultare in pareggio.
3. Fatte salve altre risorse, le entrate dell'Agenzia comprendono:
 - (a) un contributo dell'Unione iscritto nel bilancio generale dell'Unione europea e sovvenzioni degli organismi dell'Unione;
 - (b) eventuali contributi di qualsiasi paese terzo che partecipi ai lavori dell'Agenzia conformemente all'articolo 24;
 - (c) eventuali diritti e corrispettivi per infrastrutture, pubblicazioni, formazione o altri servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento forniti dall'Agenzia in conformità degli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 33;
 - (d) eventuali contributi finanziari volontari di Stati membri, paesi terzi o altri soggetti, a condizione che detti contributi siano trasparenti, chiaramente identificati nel bilancio e non compromettano l'indipendenza e l'imparzialità dell'Agenzia.
4. Le spese dell'Agenzia comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e i costi operativi.

Articolo 27

Formazione del bilancio

1. Ogni anno il direttore esecutivo elabora un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio finanziario successivo, che comprende la tabella dell'organico, e lo trasmette al consiglio di amministrazione.
2. Sulla base di tale progetto, il consiglio di amministrazione adotta un progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio finanziario successivo.
3. Il progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese dell'Agenzia è trasmesso alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno. Il consiglio di amministrazione trasmette il progetto di stato di previsione definitivo alla Commissione entro il 31 marzo di tale anno.
4. La Commissione trasmette lo stato di previsione all'autorità di bilancio con il progetto di bilancio generale dell'Unione europea.

5. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio generale dell'Unione europea le previsioni ritenute necessarie per la tabella dell'organico nonché l'importo della sovvenzione da iscrivere al bilancio generale, che sottopone all'autorità di bilancio a norma degli articoli 313 e 314 TFUE.
6. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo di contributo destinato all'Agenzia.
7. L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Agenzia.
8. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'Agenzia. Il bilancio diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.
9. Per qualsiasi progetto di natura immobiliare che possa avere incidenze finanziarie significative sul bilancio dell'Agenzia si applicano le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/715.

Articolo 28

Esecuzione del bilancio

1. Il direttore esecutivo provvede all'esecuzione del bilancio dell'Agenzia.
2. Il direttore esecutivo trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione rilevante in relazione ai risultati delle procedure di valutazione.

Articolo 29

Rendicontazione e discarico

1. Entro il 1° marzo dell'esercizio finanziario successivo, il contabile dell'Agenzia trasmette al contabile della Commissione e alla Corte dei conti i conti provvisori.
2. Entro il 31 marzo dell'esercizio finanziario successivo, l'Agenzia trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.
3. Entro il 31 marzo dell'esercizio finanziario successivo, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Agenzia, consolidati con i conti della Commissione, alla Corte dei conti.
4. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 246 del regolamento finanziario, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell'Agenzia sotto la propria responsabilità e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.
5. Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell'Agenzia.
6. Entro il 1° luglio dell'esercizio finanziario successivo il contabile trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.
7. I conti definitivi sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* entro il 15 novembre dell'anno finanziario successivo.
8. Entro il 30 settembre il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Il direttore esecutivo invia tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

9. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dell'articolo 261, paragrafo 3, del regolamento finanziario, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discharge per l'esercizio in causa.

10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discharge al direttore esecutivo, prima del 15 maggio dell'anno N + 2, per l'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.

CAPO VII

PERSONALE

Articolo 30

Disposizione generale

Al personale dell'Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione europea per l'applicazione di detto statuto e di detto regime.

Articolo 31

Esperti nazionali distaccati e altro personale

1. L'Agenzia può fare ricorso a esperti nazionali distaccati o ad altro personale non alle dipendenze dell'Agenzia.
2. Il consiglio di amministrazione adotta una decisione che stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali presso l'Agenzia.

CAPO VIII

Disposizioni generali e finali

Articolo 32

Status giuridico e sede

1. L'Agenzia è un organismo dell'Unione ed è dotata di personalità giuridica.
2. In ciascuno degli Stati membri, l'Agenzia ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni nazionali. In particolare, essa può acquistare e alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
3. L'Agenzia è rappresentata dal suo direttore esecutivo.
4. L'Agenzia ha sede a Lisbona (Repubblica portoghese).

5. Su richiesta della Commissione, il consiglio di amministrazione può decidere, con l'accordo e la cooperazione degli Stati membri interessati e tenendo nel debito conto le implicazioni sul bilancio, ivi compresi gli eventuali contributi che gli Stati membri interessati possano erogare, di istituire i centri regionali necessari per svolgere, nel modo più efficiente ed efficace, taluni compiti dell'Agenzia. Nel prendere tale decisione, il consiglio di amministrazione definisce il preciso ambito di applicazione delle attività del centro regionale, evitando nel contempo inutili oneri finanziari e rafforzando la cooperazione con le esistenti reti regionali e nazionali.

Articolo 33

Atti di esecuzione in relazione ai diritti e ai corrispettivi

1. La Commissione adotta, conformemente ai principi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, atti di esecuzione che precisano:

- (a) i diritti e i corrispettivi spettanti all'Agenzia, particolarmente in applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, lettera c); e
- (b) le condizioni di pagamento.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

2. I diritti e i corrispettivi sono riscossi per eventuali servizi forniti dall'Agenzia, in particolare a paesi terzi e all'industria, per compiti che rientrano nelle sue competenze.

3. I diritti e i corrispettivi sono espressi e riscossi in euro. I diritti e i corrispettivi sono fissati in modo trasparente, equo e uniforme. Se del caso, si tiene conto delle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese, fra cui la possibilità di dilazionare i pagamenti in più rate e in più periodi. La ripartizione dei diritti è chiaramente riportata nella contabilità. I termini per il pagamento di diritti e corrispettivi sono fissati in modo congruo.

4. L'importo dei diritti e dei corrispettivi è determinato ad un livello che assicuri entrate sufficienti a coprire l'intero costo dei servizi forniti. Tutte le spese dell'Agenzia attribuite a personale impegnato nelle attività di cui al paragrafo 2, compresi i contributi pensionistici del datore di lavoro, concorrono in modo specifico alla formazione di tale costo. Se si dovesse registrare regolarmente uno squilibrio significativo risultante dalla fornitura dei servizi coperti dai diritti e dai corrispettivi, il livello di tali diritti e corrispettivi sarà riesaminato. Tali diritti e corrispettivi sono entrate attribuite all'Agenzia.

Articolo 34

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS) istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁵. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

⁴⁵ Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 35

Privilegi e immunità

All'Agenzia e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

Articolo 36

Regime linguistico

1. All'Agenzia si applicano le disposizioni previste dal regolamento n. 1 del Consiglio⁴⁶.
2. I servizi di traduzione necessari al funzionamento dell'Agenzia sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

Articolo 37

Trasparenza

1. Ai documenti in possesso dell'Agenzia si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁷.
2. Entro sei mesi dalla data della sua prima riunione il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.
3. Le decisioni adottate dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alle condizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 228 e 263 TFUE.
4. Il trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia è soggetto al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁸.

recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1).

⁴⁶ GU L 17 del 6.10.1958, pag. 385. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006, del 20 novembre 2006, che adegua taluni regolamenti e decisioni a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania.

⁴⁷ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

⁴⁸ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

Articolo 38

Lotta antifrode

1. Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illecite ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Agenzia adotta le opportune disposizioni applicabili a tutto il personale dell'Agenzia.
2. La Corte dei conti europea ha potere di verifica, esercitabile su documenti e mediante ispezioni in loco, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno beneficiato di fondi dell'Unione tramite l'Agenzia.
3. L'OLAF può effettuare indagini, compresi controlli e ispezioni in loco secondo le disposizioni e le procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a sovvenzioni o a contratti finanziati dall'Agenzia.
4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione dell'Agenzia contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Corte dei conti europea, l'OLAF e l'EPPO a procedere a tali controlli e indagini secondo le loro rispettive competenze.

Articolo 39

Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e sensibili non classificate

L'Agenzia adotta le proprie norme di sicurezza equivalenti alle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate UE (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate di cui alle decisioni (UE, Euratom) 2015/443⁴⁹ e (UE, Euratom) 2015/444⁵⁰ della Commissione. Le norme di sicurezza dell'Agenzia comprendono disposizioni per lo scambio, il trattamento e la conservazione di tali informazioni.

Articolo 40

Responsabilità

1. La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è disciplinata dal diritto applicabile al contratto di cui trattasi.
2. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di eventuali clausole compromissorie contenute nei contratti stipulati dall'Agenzia.
3. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Agenzia risarcisce, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dal suo personale nell'esercizio delle loro funzioni.

⁴⁹ Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

⁵⁰ Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

4. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.
5. La responsabilità individuale del personale nei confronti dell'Agenzia è disciplinata dalle disposizioni dello statuto dei funzionari o dal regime a quello applicabile.

Articolo 41

Valutazione e riesame

1. Entro cinque anni [dall'entrata in vigore] e in seguito ogni cinque anni, la Commissione esegue una valutazione per analizzare, in particolare, l'impatto, l'efficacia e l'efficienza dell'Agenzia e dei suoi metodi di lavoro. La valutazione esamina in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia e le implicazioni finanziarie di tale modifica.
2. La Commissione trasmette la relazione di valutazione, corredata delle proprie conclusioni al riguardo, al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione. I risultati della valutazione sono resi pubblici.
3. Una valutazione su due comprende anche una disamina dei risultati ottenuti dall'Agenzia, tenuto conto degli obiettivi, del mandato e dei compiti. La Commissione, se ritiene che il mantenimento dell'Agenzia non sia più giustificato rispetto agli obiettivi, al mandato e ai compiti che le sono stati assegnati, può proporre di modificare opportunamente o di abrogare il presente regolamento.

Articolo 42

Indagini amministrative del Mediatore europeo

Le attività dell'Agenzia sono soggette alle indagini del Mediatore europeo ai sensi dell'articolo 228 TFUE.

Articolo 43

Disposizioni transitorie

1. In deroga all'articolo 15 del presente regolamento, i membri del consiglio di amministrazione nominati ai sensi del regolamento (CE) n. 1406/2002 prima del [data di entrata in vigore] rimangono in carica in qualità di membri del consiglio di amministrazione fino alla data di scadenza del rispettivo mandato, fatto salvo il diritto di ciascuno Stato membro di nominare un nuovo rappresentante.
2. Il direttore esecutivo dell'Agenzia nominato a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1406/2002 rimane in carica come direttore esecutivo con i compiti e le responsabilità di cui all'articolo 23 del presente regolamento. Se prima dell'entrata in vigore del presente regolamento è adottata una decisione di proroga del mandato del direttore esecutivo a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1406/2002, la durata del mandato prorogato è di cinque anni. Le altre condizioni contrattuali rimangono invariate.
4. L'entrata in vigore del presente regolamento lascia impregiudicati tutti i contratti di lavoro in vigore al [data di entrata in vigore].

Articolo 44

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1406/2002 è abrogato.

Articolo 45

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA "AGENZIE"

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la sicurezza marittima e che abroga il regolamento (CE) n. 1406/2002

1.2. Settore/settori interessati

Mobilità e trasporti – Sicurezza marittima

1.3. La proposta riguarda

- una nuova azione
- una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria⁵¹
- la proroga di un'azione esistente
- la fusione di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi generali

L'obiettivo generale è proporre un nuovo regolamento che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA). L'obiettivo dell'EMSA è la promozione e la creazione di un livello elevato, uniforme ed efficace di sicurezza marittima che miri a zero incidenti e di protezione marittima, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle navi e la sostenibilità del settore marittimo, nonché la prevenzione contro l'inquinamento causato dalle navi e la relativa azione d'intervento, e l'intervento contro l'inquinamento marino causato dagli impianti per l'estrazione di petrolio e di gas.

Ulteriori obiettivi dell'Agenzia sono la promozione della digitalizzazione del settore marittimo agevolando la trasmissione elettronica dei dati a sostegno della semplificazione e la fornitura alla Commissione e agli Stati membri di sistemi e servizi integrati di sorveglianza marittima e conoscenza della situazione marittima.

1.4.2. Obiettivi specifici

Gli obiettivi specifici della revisione sono i seguenti:

fissare e rispecchiare maggiormente i compiti e gli obiettivi attuali dell'EMSA nel suo regolamento istitutivo affinché abbia l'obbligo giuridico di realizzarli e sostenere gli Stati membri e la Commissione con la necessaria assistenza tecnica, operativa e scientifica per garantire la sicurezza e la protezione marittime, oltre alla transizione verde e digitale del settore e rendere nel contempo il regolamento istitutivo dell'EMSA adeguato alle esigenze future accordando una flessibilità sufficiente per integrare nuovi compiti che rispondano alle esigenze in continua evoluzione del settore marittimo e garantendo che l'EMSA disponga di risorse umane e finanziarie adeguate per svolgere il suo ruolo.

⁵¹ A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

L'attuale revisione (e la scheda finanziaria legislativa) comprende l'incidenza complessiva sul bilancio del nuovo regolamento che istituisce l'EMSA e che abroga il regolamento (CE) n. 1406/2002, nonché l'incidenza sul bilancio i) della revisione della direttiva 2009/21/CE relativa ai requisiti dello Stato di bandiera, ii) della revisione della direttiva 2009/16/CE relativa al controllo da parte dello Stato di approdo, iii) della revisione della direttiva 2009/18/CE relativa alle inchieste sugli incidenti e iv) della revisione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi. L'incidenza sul bilancio delle ultime quattro proposte è descritta in modo più dettagliato in ciascuna delle rispettive schede finanziarie legislative.

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Il regolamento dovrebbe riflettere il ruolo più incisivo svolto dall'EMSA nel settore marittimo, che dal 2013 è in forte e continua evoluzione. Dovrebbe accordare all'EMSA la flessibilità necessaria per adeguare il suo campo di azione, senza stravolgere la sua missione principale.

Il regolamento dovrebbe garantire che l'EMSA possa sostenere nel modo più efficace il settore marittimo dell'UE nella duplice transizione che si trova ad affrontare per quanto riguarda i temi della sostenibilità e della digitalizzazione e nel contempo renderà il mandato adeguato alle esigenze future al fine di far fronte alle sfide a venire.

1.4.4. Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati.

L'efficacia della proposta di regolamento rispetto all'obiettivo specifico 1 sarà determinata sulla base dei risultati e degli adempimenti annuali e pluriennali dell'Agenzia in relazione a ciascuno dei suoi compiti, come indicato nel documento unico di programmazione (DOCUP) annuale e nella relazione annuale di attività consolidata (CAAR).

L'efficacia del regolamento proposto rispetto all'obiettivo specifico 2 sarà determinata sulla base del numero di richieste e di nuovi compiti che saranno assegnati all'EMSA negli anni successivi.

L'efficacia della proposta di regolamento rispetto all'obiettivo specifico 3 sarà determinata sulla base dei risultati tangibili dall'Agenzia secondo il documento unico di programmazione (DOCUP) annuale e la relazione annuale di attività consolidata (CAAR).

L'efficacia generale della proposta di regolamento sarà monitorata mediante la valutazione proposta dell'Agenzia ogni cinque anni, mentre la Commissione formulerà un parere sul documento unico di programmazione dell'EMSA in cui figurano il programma di lavoro annuale e pluriennale e le risorse assegnate a ciascun compito dell'Agenzia.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. *Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa*

1) In relazione alla revisione della direttiva 2009/21/CE sugli obblighi dello Stato di bandiera.

L'EMSA sarà tenuta ad attuare soluzioni tecniche per il registro dei certificati elettronici, la comunicazione dei certificati elettronici e dei rapporti di ispezione elettronici dello Stato di bandiera, nonché strumenti per la convalida e l'elaborazione di nuovi moduli. L'EMSA sarà altresì tenuta a elaborare un meccanismo e un modello per la comunicazione di informazioni e statistiche e a introdurre lo sviluppo comune delle capacità e una formazione armonizzata (post qualifica) per gli ispettori e/o i controllori e/o gli addetti all'audit dello Stato di bandiera, definendo un programma comune di base per gli ispettori dello Stato di bandiera e la formazione degli ispettori dello Stato di bandiera alle nuove tecnologie, tra cui, ma non solo, i combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, particolarmente pertinenti alla luce del pacchetto "Pronti per il 55 %", e l'automazione.

Entro il 2025 saranno necessari un ETP aggiuntivo per elaborare il nuovo modulo per i certificati elettronici e un ETP aggiuntivo per fornire competenze informatiche specialistiche e

conoscenze marittime nei servizi di supporto marittimo. L'incidenza sul bilancio della revisione della direttiva 2009/21/CE relativa agli obblighi dello Stato di bandiera figura nell'attuale indagine sulle forze di lavoro (IFL). La revisione della direttiva 2009/21/CE relativa agli obblighi dello Stato di bandiera prevederà un'IFL distinta in cui saranno forniti maggiori dettagli.

2) In relazione alla revisione della direttiva 2009/16/CE relativa al controllo da parte dello Stato di approdo.

L'EMSA sarà tenuta a organizzare la formazione per gli ispettori responsabili del controllo da parte dello Stato di approdo (*Port State Control Officers*, PSCO) in relazione ai pescherecci di grandi dimensioni, con particolare attenzione ai pertinenti orientamenti dell'UE, e a realizzare i corsi corrispondenti. L'EMSA dovrà inoltre elaborare un modulo THETIS per i pescherecci e un programma comune per il controllo dei pescherecci da parte dello Stato di approdo che contemplerà tutte le istruzioni e gli orientamenti pertinenti.

L'EMSA sarà tenuta a organizzare la formazione per i PSCO in relazione all'uso di certificati obbligatori elettronici e dovrà sviluppare uno strumento di convalida e un archivio.

L'EMSA sarà tenuta a sviluppare strumenti di formazione/sviluppo di capacità potenziati per i PSCO sulle nuove tecnologie, compresi, tra gli altri, i combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, che sono particolarmente pertinenti in vista del pacchetto "Pronti per il 55 %", e l'automazione, potenziando gli strumenti di formazione online dell'EMSA e assumendo esperti.

Entro il 2025 saranno necessari due ETP per assistere l'EMSA nel compito di sviluppare gli strumenti. L'incidenza sul bilancio della revisione della direttiva 2009/16/CE relativa al controllo da parte dello Stato di approdo figura nell'attuale IFL. La revisione della direttiva 2009/16/CE relativa al controllo da parte dello Stato di approdo prevederà un'IFL distinta in cui saranno forniti maggiori dettagli.

3) In relazione alla revisione della direttiva 2009/18/CE relativa alle inchieste sugli incidenti.

L'EMSA sarà tenuta a organizzare ulteriori attività di formazione in relazione ai combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio (rischi, uso a bordo, protezione delle navi, ecc.), a sostegno delle iniziative nell'ambito del pacchetto "Pronti per il 55 %", ma anche in materia di: elemento umano, conduzione di una nave automatizzata, analisi della sicurezza (per incoraggiare gli Stati membri a utilizzare meglio i dati sui sinistri), scienze forensi (fotografie, campionamento, ecc.), eventi (incendi, incidenti di navigazione, danni alle attrezzature, attività professionali, ecc.) e norme del GDPR.

L'EMSA fornirà inoltre attrezzature e strumenti operativi durante le singole inchieste, quali veicoli sottomarini telecomandati (*Remotely Operated under-water Vehicles*, ROV), sistemi aerei a pilotaggio remoto (*remotely piloted aircraft systems*, RPAS) (droni aerei), robot (ad esempio per accedere a zone danneggiate, spazi chiusi, ecc.), registratori dei dati di viaggio (*voyage data recorders*, VDR), software come MADAS (*Marine Accident Data Analysis Suite*), risorse ad hoc (laboratori scientifici, prova dei serbatoi), servizi ad hoc (simulazione 3D per incendi, perdita di container, ecc.). Tale assistenza si baserà sui servizi esistenti prestati dall'EMSA in diversi settori (come visto sopra i droni aerei, i droni sottomarini, la formazione sulle immagini via satellite, ecc.) e sarà garantita secondo il principio "primo arrivato, primo servito". Nel lungo termine e in funzione dell'esperienza maturata in seguito all'attuazione, le risorse dell'EMSA sarebbero adattate di conseguenza.

L'EMSA offrirà inoltre assistenza analitica altamente specializzata durante le singole inchieste sui sinistri marittimi molto gravi (Very Serious Marine Casualty, VSMC) effettuate dai propri esperti "convenzionali" e "di alto livello", che potrebbero comprendere, tra gli altri, analisti comportamentali, psicologi e altri specialisti.

Entro il 2025 saranno necessari due ETP per fornire assistenza operativa e analitica nell'ambito dei nuovi compiti dell'EMSA. L'incidenza sul bilancio della revisione della direttiva 2009/18/CE relativa alle inchieste sugli incidenti figura nell'attuale IFL. La revisione della direttiva 2009/18/CE relativa alle inchieste sugli incidenti prevederà un'IFL distinta in cui saranno forniti maggiori dettagli.

4) In relazione alla revisione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi.

L'EMSA sarà tenuta a istituire ulteriori servizi di monitoraggio via satellite per le autorità degli Stati membri in ragione dell'estensione del campo di applicazione della direttiva e ad aggiornare il servizio CleanSeaNet per monitorare e rilevare meglio gli inquinanti. L'EMSA sarà tenuta a realizzare attività di formazione e ad elaborare documenti di orientamento, aggiornandoli regolarmente. Creerà inoltre un canale di segnalazione esterna per gli informatori al fine di trasmettere informazioni su possibili scarichi illegali e migliorare i servizi marittimi integrati. L'EMSA sarà inoltre tenuta a mettere a punto e gestire un nuovo strumento di comunicazione in modo che gli Stati membri segnalino ogni episodio di inquinamento provocato dalle navi, nonché a realizzare un sito web per tenere informato il pubblico in merito all'inquinamento provocato dalle navi.

In totale, saranno necessari nove ETP per fornire assistenza nella prestazione di servizi supplementari di monitoraggio via satellite e tre ETP aggiuntivi per fornire assistenza nello sviluppo dei servizi marittimi integrati. Uno degli ETP sarà assunto nell'ambito prossimo QFP. L'incidenza sul bilancio della revisione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi figura nell'attuale IFL. La revisione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi prevederà un'IFL distinta in cui saranno forniti maggiori dettagli.

Le risorse necessarie di cui ai punti da 1) a 4) trovano riscontro anche nelle singole schede finanziarie legislative che accompagnano le rispettive proposte legislative.

5) In relazione al nuovo regolamento che abroga il regolamento (CE) n. 1406/2002.

L'EMSA dovrà svolgere i compiti supplementari ampliati descritti di seguito.

L'EMSA avrà bisogno di due ETP nel 2025 e di due ETP aggiuntivi a partire dal 2026 per assistere gli Stati membri e la Commissione nelle discussioni in sede di IMO sui combustibili alternativi e il loro utilizzo, compresi i rischi per la sicurezza derivanti da tali sviluppi. L'Agenzia dovrà intensificare la ricerca e aumentare il numero di studi annuali. Nell'ambito del prossimo QFP sarà necessario un ETP aggiuntivo.

A partire dal 2026 sarà necessario un ETP per intensificare i lavori sulla cibersicurezza nel settore del trasporto marittimo, in particolare per elaborare orientamenti e agevolare lo scambio di competenze tra gli Stati membri.

Il centro di conoscenza della situazione marittima operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 dovrà rafforzare il suo operato ed ampliare la sua attuale attività per rispondere alle nuove esigenze nei settori dell'ambiente e della sicurezza, anche nel nuovo contesto geopolitico, fornendo assistenza agli Stati membri e alla Commissione su richiesta in caso di emergenza, come l'applicazione di sanzioni. L'Agenzia avrà bisogno di otto ETP per sviluppare l'infrastruttura

informatica necessaria per questo centro già nel 2025, per completarla entro il 2027 e attivarla. Nell'ambito del prossimo QFP saranno necessari tre ETP aggiuntivi.

L'Agenzia dovrebbe fornire assistenza nell'attuazione del sistema di interfaccia unica marittima europea (EMSWe) con tre ETP aggiuntivi per contribuire allo sviluppo delle serie di dati e delle infrastrutture informatiche pertinenti.

Si prevede inoltre che l'Agenzia consegnerà risultati per quanto riguarda l'impiego di navi autonome (MASS) effettuando un'ulteriore analisi basata sui rischi per la quale richiederà un ETP nell'ambito del prossimo QFP.

L'incidenza sul bilancio del nuovo regolamento che abroga il regolamento (CE) n. 1406/2002 figura nell'attuale IFL.

- 1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.*

Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante)

L'attuale intervento dell'Unione europea (compiti dell'EMSA) è definito nel regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce l'EMSA. Inoltre numerose direttive, quali quella relativa al sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS), la direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, il regolamento (UE) n. 1257/2013 relativo al riciclaggio delle navi e il regolamento (UE) 2015/757 concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo hanno assegnato compiti diretti o indiretti all'EMSA.

Analogamente, la revisione tiene conto delle attuali revisioni della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera, della direttiva 2009/16/CE relativa al controllo da parte dello Stato di approdo, della direttiva 2009/18/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni, che aggiungeranno nuovi compiti per l'EMSA.

L'attuale regolamento intende riunire tutti i compiti esistenti dell'Agenzia in un unico atto giuridico e ampliare il ruolo dell'EMSA in ambiti in cui tale ampliamento sia giustificato.

Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex post)

Il riesame del regolamento ha messo in risalto il valore aggiunto dell'EMSA per il ruolo che svolge nell'ospitare e nel promuovere lo sviluppo di sistemi a livello dell'UE, quali SafeSeaNet, THETIS e, anche se in misura minore, la banca dati EMCIP per le inchieste sugli incidenti. Date queste premesse, nell'ambito del controllo dell'adeguatezza è stato raccomandato di continuare a sfruttare le capacità dell'EMSA, prestando particolare attenzione alla promozione e agli investimenti nei sistemi, nelle applicazioni e nelle banche dati digitali dell'Agenzia.

- 1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

La valutazione del regolamento EMSA ha evidenziato il valore aggiunto dell'Agenzia.

L'iniziativa intende porre rimedio alle problematiche individuate, in particolare:

il mandato dell'EMSA non rispecchia in modo adeguato l'attuale portata delle attività intraprese a causa dell'evolversi delle esigenze del settore marittimo e del nuovo quadro normativo dell'UE in materia;

le disposizioni amministrative e finanziarie del mandato non tengono conto del più recente quadro normativo dell'UE sulla governance delle agenzie; e

l'EMSA si trova a far fronte a risorse limitate per svolgere i compiti attuali e nuovi e le attività derivanti dalle esigenze del settore, come la transizione verde, o dagli sviluppi legislativi, come il nuovo pacchetto sulla sicurezza marittima.

1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

La revisione proposta è un risultato fondamentale della comunicazione della Commissione su una strategia per una mobilità sostenibile e intelligente, che definisce la visione dell'UE per il sistema dei trasporti del futuro. Nella strategia si annunciava che la Commissione intendeva avviare una revisione approfondita della legislazione in vigore, compresa la revisione del mandato dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima nel 2022 (nell'ambito dell'iniziativa faro 10: rafforzare la sicurezza dei trasporti).

La revisione proposta creerà sinergie con diversi elementi del quadro normativo dell'UE, segnatamente la direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera, la direttiva 2009/16/CE relativa al controllo da parte dello Stato di approdo, la direttiva 2009/18/CE relativa alle inchieste sugli incidenti e la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi.

La proposta è compatibile con l'attuale quadro finanziario pluriennale, anche se comporterà una riprogrammazione all'interno della rubrica 1 per quanto riguarda il contributo annuale all'EMSA. L'aumento degli stanziamenti per l'EMSA sarà controbilanciato da una riduzione compensativa della spesa programmata a titolo dell'MCE Trasporti (02 03 01) nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale.

1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

L'incidenza sul bilancio della presente iniziativa si riferisce alle risorse aggiuntive necessarie per i nuovi compiti assegnati all'EMSA a seguito della revisione delle varie direttive, nonché per l'ampliamento dei compiti già esistenti. Si tratta di nuovi compiti per l'EMSA che diventeranno permanenti, mentre quelli esistenti non diminuiranno né saranno parzialmente eliminati. In alcuni casi il fabbisogno supplementare di risorse umane sarà soddisfatto mediante riassegnazione, mentre in altri casi ciò non sarà possibile. Nel caso di un ulteriore ampliamento dei compiti (come l'assistenza al monitoraggio degli organismi riconosciuti), il fabbisogno di risorse umane sarà soddisfatto mediante la riassegnazione di due ETP nel 2027. Nel prossimo QFP saranno riassegnati altri cinque ETP per contribuire a compiti più ampi quali assistenza alla gestione delle crisi, analisi dei rischi di sicurezza per le tendenze future e sostegno alle misure di preparazione relative agli impianti per l'estrazione di petrolio e di gas. Il fabbisogno di risorse umane per gli altri compiti non può essere soddisfatto mediante riassegnazione, mentre il fabbisogno di bilancio supplementare sarà soddisfatto mediante la compensazione con programmi esistenti gestiti dalla DG MOVE nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale. L'aumento degli stanziamenti per l'EMSA sarà controbilanciato da una riduzione compensativa della spesa programmata a titolo dell'MCE Trasporti (02 03 01) nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale.

1.6. Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

durata limitata

- Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA
- Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

durata illimitata

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA, [n.d.]
- e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Metodi di esecuzione del bilancio previsti⁵²

Gestione diretta a opera della Commissione

- a opera delle agenzie esecutive

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

- a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
- alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
- agli organismi di cui agli articoli 70 e 71;
- a organismi di diritto pubblico;
- a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base.

Osservazioni

La gestione del regolamento proposto sarà a cura dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima e, se del caso, sottoposta al controllo della Commissione Europea.

⁵² Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: <https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx>.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Il regolamento prevede una valutazione che analizza, in particolare, l'impatto, l'efficacia e l'efficienza dell'EMSA e dei suoi metodi di lavoro e può riguardare l'eventuale necessità di modificare la struttura, il funzionamento, il campo d'azione e i compiti dell'Agenzia, nonché le implicazioni finanziarie di tali modifiche. Oltre a tale valutazione, la Commissione raccoglierà dati attraverso la sua rappresentanza nelle riunioni del consiglio di amministrazione dell'Agenzia e la sua supervisione, insieme agli Stati membri, dell'operato dell'EMSA. Il consiglio di amministrazione dovrebbe fornire orientamenti generali per le attività dell'Agenzia ed essere coinvolto più da vicino nel monitoraggio delle attività dell'Agenzia, al fine di rafforzare il controllo in materia amministrativa e di bilancio.

Il direttore esecutivo predisporrà un efficace sistema di monitoraggio per valutare i risultati dell'EMSA rispetto agli obiettivi e ai compiti previsti dal presente regolamento.

Tutte le agenzie dell'Unione operano nell'ambito di un rigoroso sistema di controllo che include una capacità di audit interno, il servizio di audit interno della Commissione, il consiglio di amministrazione, la Commissione, la Corte dei conti e l'autorità di bilancio. Il sistema previsto dal regolamento istitutivo dell'EMSA continuerà ad applicarsi.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Tutte le agenzie dell'Unione operano nell'ambito di un rigoroso sistema di controllo che include una capacità di audit interno, il servizio di audit interno della Commissione, il consiglio di amministrazione, la Commissione, la Corte dei conti e l'autorità di bilancio. Il sistema previsto dal regolamento istitutivo dell'EMSA continuerà ad applicarsi.

2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Mentre la Commissione sarà nel complesso responsabile di riferire al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'impatto, all'efficacia e all'efficienza dell'EMSA e dei suoi metodi di lavoro e di proporre, ove necessario, una revisione, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima sarà responsabile dello svolgimento della propria attività e dell'attuazione del proprio quadro di controllo interno.

Il direttore esecutivo predisporrà un efficace sistema di monitoraggio per valutare i risultati dell'EMSA rispetto agli obiettivi e ai compiti previsti dal presente regolamento. A tal fine stabilisce, d'accordo con la Commissione e il consiglio di amministrazione, appositi indicatori di prestazione atti a consentire un'effettiva valutazione dei risultati ottenuti. Provvede affinché la struttura organizzativa dell'EMSA venga regolarmente adattata all'evolversi delle necessità nei limiti delle risorse finanziarie e umane disponibili. A tal proposito, predispone inoltre un regolare sistema di valutazione conforme a criteri professionali riconosciuti.

La DG MOVE effettuerà i controlli necessari in linea con la strategia di supervisione adottata nel 2017 sulle relazioni della DG con le agenzie decentrate e le imprese comuni. Nell'ambito della strategia la DG MOVE monitora gli indicatori di prestazione per l'esecuzione del

bilancio, le raccomandazioni di audit e le questioni amministrative. L'Agenzia presenta una relazione semestrale. I controlli effettuati sulla supervisione dell'Agenzia e sulla relativa gestione finanziaria e di bilancio sono conformi alla strategia di controllo della DG MOVE, aggiornata nel 2022.

Le risorse supplementari messe a disposizione dell'EMSA saranno coperte dal sistema di controllo interno e di gestione dei rischi dell'Agenzia, il quale è allineato alle pertinenti norme internazionali e comprende controlli specifici per prevenire i conflitti di interessi e garantire la protezione degli informatori.

2.2.3. *Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)*

Ai sensi del regolamento proposto, saranno forniti finanziamenti supplementari solo all'EMSA, che sarà tenuta a svolgere i compiti assegnati a seguito della revisione della direttiva 2009/21/CE relativa agli obblighi dello Stato di bandiera, della direttiva 2009/16/CE relativa al controllo da parte dello Stato di approdo, della direttiva 2009/18/CE relativa alle inchieste sugli incidenti e della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi.

L'EMSA ha la piena responsabilità dell'esecuzione del proprio bilancio, mentre la DG MOVE è responsabile del regolare pagamento dei contributi stabiliti dall'autorità di bilancio. Il livello di rischio di errore previsto al pagamento e alla chiusura è simile a quello allegato alle sovvenzioni di bilancio concesse all'Agenzia.

I compiti aggiuntivi derivanti dalla proposta di regolamento non dovrebbero generare controlli supplementari specifici. Pertanto il costo del controllo per la DG MOVE (misurato rispetto al valore dei fondi gestiti) dovrebbe rimanere stabile.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio la strategia antifrode.

L'EMSA applica i principi antifrode delle agenzie decentrate dell'UE, in linea con l'approccio della Commissione. Nel marzo 2021 l'Agenzia ha adottato una strategia antifrode aggiornata, basata sulla metodologia e sugli orientamenti per la strategia antifrode presentati dall'OLAF, nonché sulla strategia antifrode della DG MOVE. La strategia fornisce un quadro che tratta le questioni della prevenzione, dell'individuazione e delle condizioni per le indagini contro le frodi a livello di Agenzia. L'EMSA adegua e migliora costantemente le proprie politiche e azioni per promuovere il massimo livello di integrità del personale, sostenere un'efficace prevenzione e individuazione dei rischi di frode e stabilire procedure adeguate per segnalare e gestire i potenziali casi di frode e i relativi risultati. Inoltre nel 2015 l'EMSA ha adottato la propria politica in materia di conflitti di interessi per il consiglio di amministrazione.

L'EMSA coopera con i servizi della Commissione sulle questioni attinenti le frodi e le irregolarità. La Commissione si adopererà affinché tale cooperazione prosegua e sia rafforzata.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Contributo			
	Numero	Diss./Non diss. ⁵³ .	di paesi EFTA ⁵⁴	di paesi candidati e potenziali candidati ⁵⁵	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
1	02 10 02	Diss.	SÌ	NO	NO	NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Contributo			
	Numero	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati e potenziali candidati	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
	[XX.YY.YY.YY]		SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

⁵³ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

⁵⁴ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

⁵⁵ Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

--	--	--	--	--	--	--

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese⁵⁶

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale		1	Mercato unico, innovazione e agenda digitale				
Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)			Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028-2034	TOTALE
Titolo 1:	Impegni	(1)	1 727	4 992	5 163	43 323	55 205
	Pagamenti	(2)	1 727	4 992	5 163	43 323	55 205
Titolo 2:	Impegni	(1a)					
	Pagamenti	(2a)					
Titolo 3:	Impegni	(3a)	8 012	15 097	16 007	125 833	164 949
	Pagamenti	(3b)	8 012	15 097	16 007	125 833	164 949
TOTALE stanziamenti per l'EMSA	Impegni	=1 + 1a + 3a	9 739	20 089	21 170	169 156	220 154
	Pagamenti	=2 + 2a + 3b	9 739	20 089	21 170	169 156	220 154

L'incidenza sul bilancio al di là dell'attuale QFP rappresenta una panoramica indicativa, fatto salvo il futuro accordo sul QFP.

⁵⁶ La sintesi dell'incidenza prevista sulle spese comprende l'incidenza prevista complessiva delle attività di cui ai punti da 1) a 5) descritte nella sezione 1.5.1. L'incidenza prevista delle azioni di cui ai punti da 1) a 4) trova riscontro anche nelle singole schede finanziarie legislative che accompagnano le rispettive proposte legislative.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	7	"Spese amministrative"
---	----------	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		TOTALE
DG: <.....>								
• Risorse umane								
• Altre spese amministrative								
TOTALE DG <.....>	Stanzamenti							

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)							
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028-2034	TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	9 739	20 089	21 170	169 156	220 154
	Pagamenti	9 739	20 089	21 170	169 156	220 154

L'incidenza sul bilancio al di là dell'attuale QFP rappresenta una panoramica indicativa, fatto salvo il futuro accordo sul QFP.

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti dell'EMSA

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

Importi in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			Anno N		Anno N+1		Anno N+2		Anno N+3		Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)						TOTALE		
	RISULTATI																		
	Tipo ⁵⁷	Costo medio	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	N. totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ⁵⁸ ...																			
- Risultato																			
- Risultato																			
- Risultato																			
Totale parziale obiettivo specifico 1																			
OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...																			
- Risultato																			
Totale parziale obiettivo specifico 2																			
COSTO TOTALE																			

Se del caso, gli importi riflettono la somma del contributo dell'Unione all'agenzia e di altre entrate dell'agenzia (diritti e corrispettivi).

⁵⁷ I risultati sono prodotti e servizi da fornire (ad es.: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.).

⁵⁸ Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."

3.2.3. Incidenza prevista sulle risorse umane dell'EMSA

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale) Se del caso, gli importi riflettono la somma del contributo dell'Unione all'agenzia e di altre entrate dell'agenzia (diritti e corrispettivi).

	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028-2034	TOTALE
--	--------------	--------------	--------------	-------------------	--------

Agenti temporanei (gradi AD)	1 368	4 104	4 275	35 910	45 657
Agenti temporanei (gradi AST)	0,086	0,342	0,342	3 591	4 361
Agenti contrattuali	0,273	0,546	0,546	3 822	5 187
Esperti nazionali distaccati					

TOTALE	1 727	4 992	5 163	43 323	55 205
---------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------

L'incidenza sul bilancio al di là dell'attuale QFP rappresenta una panoramica indicativa, fatto salvo il futuro accordo sul QFP.

Fabbisogno di personale (ETP):

	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028-2034	TOTALE
--	--------------	--------------	--------------	-------------------	--------

Agenti temporanei (gradi AD)	16	24	25	30	30
Agenti temporanei (gradi AST)	1	2	2	3	3
Agenti contrattuali	6	6	6	6	6
Esperti nazionali distaccati					

TOTALE	23	32	33	39	39
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

L'incidenza sul bilancio al di là dell'attuale QFP rappresenta una panoramica indicativa, fatto salvo il futuro accordo sul QFP.

L'EMSA inizierà a predisporre le assunzioni non appena la proposta sarà adottata. I costi sono stimati sulla base dell'ipotesi che i 23 ETP siano assunti a partire dal 1° luglio 2025. Pertanto solo il 50 % dei costi delle risorse umane è necessario per il primo anno.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane per la DG di riferimento

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
20 01 02 01 e 20 01 02 02 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)							
20 01 02 03 (delegazioni)							
01 01 01 01 (ricerca indiretta)							
10 01 05 01 (ricerca diretta)							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)⁵⁹							
20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)							
20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)							
Linee di bilancio (specificare) ⁶⁰	- in sede ⁶¹						
	- nelle delegazioni						
01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)							
10 01 05 02 (AC, END, INT - ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
TOTALE							

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

⁵⁹ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.

⁶⁰ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

⁶¹ Principalmente per i fondi della politica di coesione dell'UE, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMP).

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	
Personale esterno	

La descrizione del calcolo dei costi per equivalente a tempo pieno deve figurare nell'allegato V, sezione 3.

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.
- La proposta/iniziativa richiederà una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

I compiti assegnati all'EMSA richiederanno una riprogrammazione della linea di bilancio relativa al contributo annuale all'Agenzia (02 10 02) nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale. L'aumento degli stanziamenti per l'EMSA sarà controbilanciato da una riduzione compensativa della spesa programmata a titolo dell'MCE Trasporti (02 03 01) nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale. L'incidenza sul bilancio al di là dell'attuale QFP rappresenta una panoramica indicativa, fatto salvo il futuro accordo sul QFP.

- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale⁶².

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.
- La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati								

⁶² Cfr. gli articoli 12 e 13 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ⁶³					Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3				
Articolo									

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

⁶³ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.